

Opuscolo n. 12

Agenzie di viaggi ed enti turistici

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente versione è integrato l'aggiornamento concernente l'opuscolo, edito nell'ottobre 2001 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Una novità è costituita, nella parte A della pubblicazione relativa alle spiegazioni per le agenzie di viaggi, dalla precisazione di alcuni concetti. Inoltre, non sussistendo differenze di trattamento fiscale tra la vendita di viaggi "tutto compreso" secondo la legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" e la vendita di altre prestazioni di viaggio (singole prestazioni, combinazioni individuali), nella presente pubblicazione non si fa alcuna distinzione in proposito. Infine, le attività nella parte B della pubblicazione "Enti turistici e analoghe organizzazioni" sono ordinate in maniera differente.

Tutte queste modifiche comportano una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

| | |
|-------|---|
| AFC | Amministrazione federale delle contribuzioni |
| CC | Codice civile svizzero (RS 210) |
| cifra | cifra nel presente opuscolo |
| IVA | Imposta sul valore aggiunto |
| LIVA | Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) |
| LSA | Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01) |
| N.IVA | Numero di registro dei contribuenti IVA |
| nm. | numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA) |
| OLIVA | Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) |
| RS | Raccolta sistematica del diritto federale |

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

| | |
|---|----|
| Scopo della pubblicazione | 9 |
| Parte A: Agenzie di viaggi | 9 |
| 1. Concetti utilizzati | 9 |
| 2. Importanti principi dell'imposizione delle prestazioni di agenzie di viaggi. | 10 |
| 2.1 In generale. | 10 |
| 2.2 Pluralità di prestazioni | 11 |
| 2.3 Agire da mediatore | 12 |
| 2.4 Turismo outgoing. | 12 |
| 2.5 Turismo incoming e viaggi sul territorio svizzero | 13 |
| 2.6 Combinazione prestazioni di turismo outgoing e incoming | 14 |
| 2.7 Fatturazione | 14 |
| 2.8 Momento dell'imposizione. | 14 |
| 3. Singole prestazioni. | 15 |
| 3.1 Prestazioni di trasporto di persone e locazione/noleggio di mezzi di trasporto | 15 |
| 3.1.1 Aereo e treno. | 15 |
| 3.1.2 Altri mezzi di trasporto (p. es. torpedoni, auto, biciclette, battelli) | 16 |
| 3.1.2.1 Specchietto sinottico | 16 |
| 3.1.2.2 Locazione | 17 |
| 3.1.2.3 Noleggio-locazione | 17 |
| 3.1.2.4 Noleggio-transporto | 18 |
| 3.1.2.5 Noleggio per scopi speciali | 20 |
| 3.1.2.6 Trasporto e own use charter | 20 |
| 3.1.2.7 Ripartizione della controprestazione tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero nel caso di prestazioni di trasporto con torpedoni, auto, battelli ecc. | 24 |
| 3.2 Prestazioni del settore alberghiero | 26 |
| 3.3 Prestazioni della ristorazione | 28 |
| 3.4 Prestazioni culturali e di formazione come pure manifestazioni sportive. | 29 |
| 3.5 Assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide | 30 |
| 3.6 Copertura assicurativa per viaggiatori. | 31 |
| 3.6.1 L'agenzia di viaggi offre l'assicurazione di un rischio in nome e per conto di terzi. | 31 |
| 3.6.2 L'agenzia di viaggi offre l'assicurazione di un rischio in nome proprio. | 32 |
| 3.6.2.1 Con riassicurazione | 32 |
| 3.6.2.2 Senza riassicurazione | 32 |
| 3.7 Emolumenti per il visto. | 32 |
| 3.8 Trasferimento sul territorio svizzero in occasione di viaggi "tutto compreso" verso l'estero in aereo | 33 |
| 3.9 Veicoli da noleggio. | 33 |
| 3.10 Escursioni facoltative in loco. | 33 |
| 3.11 Tasse di soggiorno sul territorio svizzero | 33 |
| 3.12 Vendita di beni, regalie (give away) e documentazione di viaggio | 34 |
| 3.13 Prestazioni accessorie come ad esempio supplementi, tasse di disbrigo o di trattamento. | 34 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3.14 | Cessione di contingenti (uniche o multiple) | 35 |
| 3.15 | Contributi pubblicitari | 35 |
| 3.16 | Viaggi speciali | 35 |
| 3.16.1 | Viaggi di lavoro (business travel) | 35 |
| 3.16.2 | Viaggi premio (incentive travel) | 36 |
| 3.16.3 | Viaggi promozionali | 37 |
| 4. | Base di calcolo e fatturazione | 38 |
| 4.1 | Base di calcolo | 38 |
| 4.2 | Fatturazione | 40 |
| 4.2.1 | Esempio di fatturazione separata di singole prestazioni | 40 |
| 4.2.2 | Esempio di fatturazione forfettaria di singole prestazioni | 41 |
| 4.2.3 | Esempio di fatturazione forfettaria di prestazioni singole con supplementi di prezzo | 42 |
| 5. | Agire in nome proprio o in nome di terzi | 43 |
| 5.1 | Rappresentanza diretta | 43 |
| 5.2 | Casi particolari di rappresentanza | 44 |
| 5.2.1 | Vendita di biglietti di volo da parte di agenzie di viaggi | 44 |
| 5.2.2 | Altre prestazioni | 45 |
| 5.3 | Rappresentanza indiretta | 46 |
| 6. | Agenzie di viaggi con sede sociale all'estero | 47 |
| 7. | Vendita di prestazioni di viaggio per via elettronica (p. es. in internet) | 47 |
| 8. | Opzione | 47 |
| 8.1 | In generale | 47 |
| 8.2 | Opzione per le agenzie di viaggi | 48 |
| 8.3 | Conseguenze fiscali dell'opzione | 49 |
| 8.4 | Situazione in caso di rivendita di prestazioni per le quali si è optato | 49 |
| 8.5 | Modifica d'utilizzazione all'inizio e alla fine dell'opzione | 49 |
| 8.6 | Condizioni per l'opzione | 49 |
| 9. | Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero | 49 |
| Parte B: | Enti turistici nonché analoghe organizzazioni turistiche | 51 |
| 10. | Concetto di ente turistico | 51 |
| 11. | Prestazioni degli enti turistici | 51 |
| 11.1 | Sfera non imponibile | 51 |
| 11.2 | Sfera imponibile | 51 |
| 12. | Metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria | 52 |
| 13. | Le singole prestazioni e l'afflusso di fondi | 52 |
| 13.1 | Tasse turistiche di diritto pubblico | 52 |
| 13.2 | Mere procedure di incasso di tasse turistiche | 53 |
| 13.3 | Contributi dei membri | 53 |
| 13.4 | Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici | 54 |
| 13.4.1 | Definizione e trattamento fiscale | 54 |
| 13.4.2 | Forma dei sussidi e degli altri contributi dei poteri pubblici | 55 |
| 13.4.3 | Delimitazione in relazione alla controprestazione imponibile | 55 |
| 13.5 | Sponsorizzazioni e doni | 56 |
| 13.6 | Manifestazioni culturali, sportive e congressuali | 58 |

| | | |
|--------|---|----|
| 13.7 | Gestione di impianti sportivi | 59 |
| 13.8 | Prestazioni del settore alberghiero | 59 |
| 13.9 | Gestione di un sistema di prenotazioni | 60 |
| 13.10 | Controprestazione realizzata con la locazione e l'affitto | 60 |
| 13.11 | Controprestazione realizzata con forniture di beni (cartine, oggetti ricordo ecc.) | 61 |
| 13.12 | Rifatturazione di costi in relazione a progetti comuni | 61 |
| 14. | Agire in nome proprio o in nome di terzi. | 61 |
| 14.1 | Disposizioni generali | 61 |
| 14.2 | Particolarità specifiche del settore in relazione alla rappresentanza | 62 |
| 14.2.1 | Mediazione di case e appartamenti di vacanza | 62 |
| 14.2.2 | Manifestazioni congressuali | 63 |
| 15. | Opzione. | 63 |
| 15.1 | In generale. | 63 |
| 15.2 | Operazioni per le quali un'organizzazione turistica può optare | 64 |
| 15.3 | Operazioni per le quali un'organizzazione turistica non può optare | 65 |
| 15.4 | Inizio, durata e fine dell'opzione. | 65 |
| 16. | Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. | 65 |
| 16.1 | In generale. | 65 |
| 16.2 | In caso di conteggio con le aliquote saldo o le aliquote forfettarie | 66 |
| 17. | Aliquote saldo e aliquote forfettarie | 67 |
| 17.1 | In generale. | 67 |
| 17.2 | Aliquote saldo | 67 |
| 17.3 | Aliquote forfettarie | 68 |
| 18. | Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione | 69 |
| 18.1 | In generale. | 69 |
| 18.2 | Esempio 1 | 69 |
| 18.3 | Esempio 2 | 70 |
| 18.4 | Procedura semplificata nei casi di doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi. | 71 |

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

Scopo della pubblicazione

La presente pubblicazione intende agevolare le agenzie di viaggi e gli enti turistici assoggettati all'IVA nell'adempimento dei loro obblighi legali e nell'esercizio dei loro diritti.

- ☞ **Parte A** si rivolge alle **agenzie di viaggi**.
- ☞ **Parte B** si rivolge agli **enti turistici**.

La maggior parte delle seguenti spiegazioni è specifica del settore. Nelle Istruzioni sull'IVA e in altre pubblicazioni dell'AFC si trovano invece informazioni di base sull'IVA concernenti, ad esempio, le seguenti tematiche:

- assoggettamento;
- oggetto dell'imposta;
- consumo proprio;
- deduzione dell'imposta precedente;
- controprestazione;
- aliquote d'imposta;
- rendiconto IVA;
- fatturazione;
- disposizioni riguardo alla tenuta della contabilità.

Parte A: Agenzie di viaggi

1. Concetti utilizzati

- **Agenzie di viaggi**

La definizione di agenzie di viaggi comprende gli operatori turistici, i retailer nonché le imprese attive sia come tour operator sia come retailer. Sono equiparati alle agenzie di viaggi anche le imprese di trasporto in torpedone, i locatori di case e appartamenti di vacanza nonché altre imprese che offrono prestazioni nel settore turistico anche se queste non rappresentano l'unica attività dell'impresa.

- **Tour operator (operatore turistico)**

Organizzatore di viaggi.

- **Retailer (rivenditore)**

Rivenditore di viaggi offerti e combinati da tour operator.

- **Turismo outgoing**

Turisti e uomini d'affari domiciliati sul territorio svizzero in visita all'estero.

- **Turismo incoming**

Turisti e uomini d'affari domiciliati all'estero in visita sul territorio svizzero.

- **Viaggi premio (incentive travel)**

Viaggio speciale orientato verso eventi, confezionato individualmente per il mandante al fine di motivare rispettivamente premiare il collaboratore o il partner commerciale.

- **Viaggio "tutto compreso" secondo la legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" (LF sui viaggi "tutto compreso", RS 944.3)**

Secondo l'articolo 1 della LF sui viaggi "tutto compreso" si intende per viaggio "tutto compreso" – cosiddetto **arrangiamento forfettario** – la combinazione prefissata di almeno **due** delle seguenti **prestazioni**, se è **offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento**:

- trasporto;
- alloggio;
- altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell'alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.

Sono considerate offerte le pubblicazioni in prospetti, cataloghi, inserzioni, internet ecc.

2. Importanti principi dell'imposizione delle prestazioni di agenzie di viaggi 2.1 In generale

Le prestazioni di servizi e le forniture effettuate in nome proprio da agenzie di viaggi soggiacciono all'IVA svizzera.

Le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggi sono tuttavia esenti dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA, purché queste si avvalgano di forniture o prestazioni di servizi che terzi eseguono all'estero. Se tali operazioni sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggi concernente l'operazione all'estero è esente dall'IVA.

Per le prestazioni di terzi ottenute indirettamente da retailer attraverso gli operatori turistici è parimenti applicabile la disposizione dell'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA, purché si tratti di prestazioni di servizi effettuate all'estero.



Per quanto concerne le prestazioni di servizi la prova dell'esenzione fiscale va apportata tramite documenti contabili e giustificativi

Per territorio svizzero s'intendono il territorio della Svizzera, i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali (il Comune germanico di Büsingen e il Principato del Liechtenstein) così come le valli grigionesi di Samnaun e Sampuoir limitatamente alle prestazioni di servizi e alle prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione. Per quanto riguarda le forniture di beni, Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate estero.

☞ In relazione all'enclave di Campione d'Italia va fatto riferimento al promemoria "Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d'Italia".

2.2 Pluralità di prestazioni

Le agenzie di viaggi effettuano una moltitudine di prestazioni. Queste vengono offerte ai clienti singolarmente o sotto forma di combinazioni (p. es. come viaggio "tutto compreso" secondo la LF sui viaggi "tutto compreso").

Tali prestazioni sono ad esempio:

- le prestazioni di trasporto in aereo, ferrovia, nave, torpedone ecc. (☞ cifra 3.1);
- le prestazioni del settore alberghiero, ad esempio in alberghi, appartamenti di vacanza, su navi, in aree di campeggio (☞ cifra 3.2);
- le prestazioni della ristorazione, ad esempio nell'ambito dell'arrangiamento di mezza pensione o pensione completa (☞ cifra 3.3);
- le prestazioni culturali e di formazione, ad esempio i corsi di lingue, partecipazioni a congressi, concerti, corsi di sport (☞ cifra 3.4);
- l'assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide (☞ cifra 3.5);
- la copertura assicurativa per viaggiatori (☞ cifra 3.6);
- il conseguimento dei visti (☞ cifra 3.7);
- la messa a disposizione di veicoli da noleggio (☞ cifra 3.9);
- forme speciali come ad esempio i viaggi di lavoro (☞ cifra 3.16.1), i viaggi premio (☞ cifra 3.16.2), la locazione o il noleggio di mezzi di trasporto (☞ cifra 3.1 segg.).

Il trattamento fiscale di operazioni di viaggio si orienta verso queste prestazioni principali, indipendentemente dal fatto che siano vendute singolarmente, raggruppate individualmente o offerte sotto forma di una combinazione fissa.



Le prestazioni principali di un viaggio "tutto compreso" vanno dunque ripartite secondo le corrispondenti aliquote d'imposta.

Accanto a queste prestazioni principali vi è anche una serie di prestazioni accessorie offerte dalle agenzie di viaggi. Le prestazioni accessorie condividono lo stesso destino fiscale della prestazione principale, come ad esempio i supplementi di prezzo e le spese di pratica (☞ cifra 3.13).

2.3 Agire da mediatore

Secondo il diritto civile il retailer è ritenuto spesso mediatore dei tour operator. Di regola, tuttavia, le disposizioni in caso di rappresentanza secondo l'articolo 11 LIVA non sono adempite. In questo caso, sia le prestazioni fatturate dal tour operator (a un retailer o a un viaggiatore), sia quelle fatturate dal retailer (a un altro retailer o a un viaggiatore) sono considerate effettuate in nome e per conto proprio.



Per il trattamento fiscale è irrilevante se si agisce come tour operator o come retailer. Di principio, ambedue dichiarano le loro cifre d'affari complessive.

In deroga a questo principio, vi è la possibilità di agire quale rappresentante diretto, ad esempio per una compagnia aerea o un tour operator. In questo caso, il rappresentante dichiara quale cifra d'affari unicamente la provvigione ricevuta e non la controprestazione complessiva pagata dal cliente.

Per agire quale rappresentante diretto esistono disposizioni concrete (☞ cifra 5).

2.4 Turismo outgoing

Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi sono esenti dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA, purché queste si avvalgano di prestazioni che terzi prestano all'estero. Se tali operazioni sono effettuate sia sul territorio svizzero, sia all'estero, soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggi concernente l'operazione all'estero è esente dall'IVA.

In questo caso non è importante se le prestazioni acquistate dall'agenzia di viaggi presso terzi all'estero sono eseguite direttamente da questi ultimi (p. es. alberghi all'estero) o da un'altra agenzia di viaggi (p. es. tour operator). Determinante per l'esenzione di un'operazione è che, nei confronti del viaggiatore, il prestatore di servizi turistici (terzo) effettui la prestazione all'estero.

Nel settore del turismo outgoing un'agenzia di viaggi realizza di regola poche operazioni imponibili. Le eccezioni, vale a dire le operazioni che nel turismo outgoing sono tuttavia considerate effettuate sul territorio svizzero e dunque imponibili, possono essere le prestazioni di trasferimento sul territorio svizzero, i pernottamenti sul territorio svizzero nelle vicinanze dell'aeroporto o il conseguimento dei visti per conto dei viaggiatori.

Esempio

Un organizzatore di viaggi offre un viaggio "tutto compreso" verso la Spagna. L'arrangiamento comprende il viaggio in torpedone fino al luogo di villeggiatura nonché l'alloggio. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo vanno trattate fiscalmente come segue:

- *la controprestazione per il trasporto con il torpedone va ripartita fra il percorso sul territorio svizzero e il percorso all'estero. La quota del percorso sul ter-*

ritorio svizzero è imponibile all'IVA all'aliquota normale, mentre quella del percorso all'estero è esente dall'IVA;

- *la controprestazione per l'alloggio in Spagna è esente dall'IVA.*

2.5 Turismo incoming e viaggi sul territorio svizzero

Le operazioni dal turismo incoming nonché i viaggi sul territorio svizzero (p. es. trasporto, alloggio, vitto sul territorio svizzero) sono di principio imponibili, indipendentemente a chi sia emessa la fattura (p. es. al viaggiatore domiciliato sul territorio svizzero o all'estero, ad altre agenzie di viaggi con domicilio/sede sul territorio svizzero o all'estero).

Le controprestazioni per prestazioni culturali e di formazione sono escluse dall'IVA, purché non si sia optato per la loro imposizione (☞ cifra 3.4).

Esempio 1

Un organizzatore di viaggi offre un viaggio itinerante sul territorio svizzero comprendente diversi pernottamenti e visite a musei. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo soggiacciono all'IVA come segue:

- *le prestazioni del settore alberghiero sono imponibili all'aliquota speciale secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIVA, purché ai fini fiscali siano indicate separatamente nella fattura per il destinatario della prestazione. In caso contrario, sono imponibili all'aliquota normale;*
- *le tasse di soggiorno non fanno parte della controprestazione (☞ cifra 3.11);*
- *gli ingressi ai musei sono esclusi dall'IVA;*
- *le prestazioni di trasporto sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.*

Esempio 2

Un organizzatore di viaggi offre delle vacanze sulla neve a Davos. L'arrangiamento comprende il viaggio in treno sul territorio svizzero, l'alloggio nell'appartamento di vacanza e l'abbonamento per gli impianti di risalita. Le prestazioni comprese nel prezzo complessivo soggiacciono all'IVA come segue:

- *le prestazioni del settore alberghiero sono imponibili all'aliquota speciale secondo l'articolo 36 capoverso 2 LIVA, purché ai fini fiscali siano indicate separatamente nella fattura per il destinatario della prestazione. In caso contrario, sono imponibili all'aliquota normale;*
- *le tasse di soggiorno non fanno parte della controprestazione (☞ cifra 3.11);*
- *le altre prestazioni (trasporto e abbonamento per gli impianti di risalita) sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.*

2.6 Combinazione prestazioni di turismo outgoing e incoming

Le prestazioni eseguite sul territorio svizzero sono imponibili all'aliquota corrispondente, mentre le prestazioni eseguite all'estero sono di regola esenti dall'IVA.

Esempio

Un organizzatore di viaggi offre un viaggio itinerante in Europa con il torpedone. Oltre alle prestazioni all'estero l'offerta prevede pure una cena e un pernottamento sul territorio svizzero. La quota concernente il territorio svizzero (percorso, vitto, alloggio) deve essere imposta dall'organizzatore all'aliquota normale rispettivamente speciale.

2.7 Fatturazione

Nelle fatture emesse a un destinatario della prestazione contribuente per fornire di beni o prestazioni di servizi indipendenti e imponibili ad aliquote diverse, va indicata la ripartizione della controprestazione per genere di operazioni (art. 37 cpv. 2 LIVA).

È considerato destinatario della prestazione contribuente ad esempio il retailer che riceve la fattura dal tour operator. Solo nel caso di una fattura corretta il retailer può determinare un'eventuale quota sul territorio svizzero imponibile, conteggiare l'IVA in modo corretto nell'ambito della rifatturazione al cliente e far valere la deduzione dell'imposta precedente pertinente.

Esempio

Se l'agenzia di viaggi vende prestazioni sia sul territorio svizzero sia all'estero, nella fattura le controprestazioni vanno ripartite in maniera corrispondente. Ciò è ad esempio il caso, quando un viaggio itinerante in Europa conduce anche in Svizzera (incl. enclavi doganali come il Principato del Liechtenstein).



Il presupposto per un corretto rendiconto IVA è che le prestazioni imponibili a diverse aliquote d'imposta siano determinate separatamente ed elencate dettagliatamente.

È perciò utile che le agenzie di viaggi – anche nell'allestimento delle fatture a destinatari delle prestazioni non contribuenti – indichino separatamente le prestazioni imponibili alle diverse aliquote d'imposta.

☞ Per maggiori dettagli vedi cifra 4.2.

2.8 Momento dell'imposizione

Le agenzie di viaggi sovente contabilizzano le proprie fatture dapprima in un conto patrimoniale (pagamenti anticipati) e solo al momento della data del viaggio registrano nel conto economico a titolo di ricavo le prestazioni eseguite.

Indipendentemente da ciò, il debito fiscale nasce al momento dell'emissione della fattura (vale pure per le fatture parziali e gli anticipi) ed è a questo momento che va dichiarato nel rendiconto IVA (art. 43 LIVA).

Queste disposizioni valgono per analogia anche per le agenzie di viaggi che conteggiano l'IVA secondo le controprestazioni ricevute. In questo caso è determinante la data del pagamento (vale pure per i pagamenti parziali e anticipati).

3. Singole prestazioni

3.1 Prestazioni di trasporto di persone e locazione/noleggio di mezzi di trasporto

È importante distinguere fra la locazione/il noleggio di mezzi di trasporto e il trasporto di persone.



Dal profilo fiscale IVA la locazione e il noleggio costituiscono una fornitura, mentre il trasporto di persone una prestazione di servizio. Queste prestazioni sono trattate fiscalmente in modo diverso.

In relazione al trasporto di persone esistono inoltre basi legali differenziate per il trasporto aereo e ferroviario, da una parte, e per il trasporto con altri mezzi di trasporto come ad esempio torpedoni e battelli, dall'altra.

3.1.1 Aereo e treno

Il trasporto aereo e ferroviario di persone esclusivamente sul territorio svizzero è imponibile all'aliquota normale. Per contro, non soggiace all'IVA il trasporto di persone con i precitati mezzi di trasporto quando il tragitto è effettuato esclusivamente all'estero.

Il trasporto aereo transfrontaliero di persone è esente dall'IVA nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 6 OLIVA.

Secondo l'articolo 7 OLIVA sono pure esenti dall'IVA i trasporti ferroviari transfrontalieri di persone, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Fra questi rientrano:

- i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o di arrivo si situa sul territorio svizzero;
- i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e di arrivo situate all'estero.




Per rivendicare un'esonazione fiscale nei casi di trasporti ferroviari transfrontalieri la quota del prezzo di viaggio per il tragitto ferroviario all'estero deve essere maggiore rispetto all'IVA svizzera non dovuta a causa dell'esenzione fiscale.

- ☞ Per ulteriori informazioni in relazione alle prestazioni di trasporto e di locazione/noleggio di aerei e treni vedi gli opuscoli "Traffico aereo", "Trasporti" e "Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico".

3.1.2 Altri mezzi di trasporto (p. es. torpedoni, auto, biciclette, battelli)

3.1.2.1 Specchietto sinottico

Quando un mezzo di trasporto o parte di esso è messo a disposizione a titolo oneroso, a dipendenza delle caratteristiche dell'operazione possono verificarsi diverse fattispecie che vanno trattate in modo differenziato dal punto di vista dell'IVA.



3.1.2.2 Locazione

Si verifica una locazione (fornitura) quando il mezzo di trasporto è messo a disposizione a un contraente per l'uso o il godimento senza il personale addetto¹.

Se il mezzo di trasporto si trova sul territorio svizzero all'inizio della locazione, la controprestazione per la locazione è imponibile all'aliquota normale. È irrilevante se il mezzo di trasporto è in seguito impiegato totalmente o in parte all'estero.

Se è comprovato che il mezzo di trasporto si trova all'estero all'inizio della locazione, la controprestazione per la locazione non soggiace all'IVA. Se tuttavia il mezzo di trasporto oggetto della locazione passa dal territorio svizzero all'estero, ad esempio effettuando un viaggio a vuoto, si verifica una fornitura imponibile sul territorio svizzero.²

Esempio

Un'impresa di locazione di veicoli dà in locazione a Zurigo un camper a un turista americano che intende viaggiare in Europa.

- *Si tratta di una messa a disposizione di un mezzo di trasporto senza personale di servizio addetto e quindi di una locazione.*
- *È imponibile la controprestazione complessiva realizzata con la locazione, indipendentemente che il tragitto sia percorso sul territorio svizzero o all'estero.*

3.1.2.3 Noleggio-locazione

In caso di noleggio-locazione il contribuente mette a disposizione del contraente il suo mezzo di trasporto **con** il personale addetto (fornitura). Inoltre, trasferisce la responsabilità operativa dei viaggi al noleggiatore. Quest'ultimo deve essere qualificato per eseguire i viaggi. Di regola, questo tipo di rapporto noleggio-locazione si verifica solo fra due società con lo stesso scopo sociale (p. es. due imprese di torpedoni, due società di navigazione).



Nei casi di noleggio-locazione, non è possibile la ripartizione della controprestazione tra quota percorsa sul territorio svizzero e quota percorsa all'estero. In questo caso valgono le disposizioni della locazione (☞ cifra 3.1.2.2).

Esempio

Il torpedone di un'impresa di trasporti in torpedone estera durante il viaggio attraverso la Svizzera subisce un guasto. La Bus Svizzera SA (= noleggiante) mette a disposizione dell'impresa di trasporti in torpedone estera (= noleggiatore) un

1 Per personale addetto si intendono le persone autorizzate in base alla legge a guidare un mezzo di trasporto e che si trovano in un rapporto di lavoro o di mandato con chi mette a disposizione il mezzo.

2 Modifica della prassi in vigore dal 1° dicembre 2003

- *Dal profilo dell'impresa di trasporti in torpedone si tratta di un noleggio-transporto all'agenzia di viaggi.*
- *È imponibile all'aliquota normale la controprestazione complessiva, indipendentemente che il tragitto sia percorso sul territorio svizzero o all'estero.*

Esempio 2

Un'associazione sportiva offre pubblicamente verso controprestazione ai suoi tifosi (non ai membri attivi o passivi) un viaggio per assistere a un incontro amichevole. Per questa trasferta l'associazione necessita di un torpedone con autista a partire dal territorio svizzero.

- *Dal profilo dell'impresa di trasporti in torpedone si tratta di un noleggio-transporto all'associazione sportiva, poiché quest'ultima utilizza il torpedone per una manifestazione commerciale (inserzione pubblica).*
- *È imponibile all'aliquota normale la controprestazione complessiva, indipendentemente che il tragitto sia percorso sul territorio svizzero o all'estero.*

Esempio 3

Un museo pubblica un'inserzione per un viaggio verso controprestazione a un sito archeologico romano. Per questo viaggio il museo necessita di un torpedone con autista a partire dal territorio svizzero.

- *Dal profilo dell'impresa di trasporti in torpedone si tratta di un noleggio-transporto al museo, poiché quest'ultimo utilizza il torpedone per una manifestazione commerciale (inserzione pubblica).*
- *È imponibile all'aliquota normale la controprestazione complessiva, indipendentemente che il tragitto sia percorso sul territorio svizzero o all'estero.*

Non sono considerati organizzatori commerciali le scuole, gli istituti, le associazioni, le imprese nonché le persone private o gruppi che non propongono viaggi al pubblico e che generalmente non sono disposti a organizzare viaggi per terzi esterni. Tali soggetti non sono considerati organizzatori commerciali neppure quando i relativi costi sono trasferiti ai partecipanti, ovvero a invitati, membri o impiegati. In questi casi l'impresa di trasporto non esegue una prestazione di noleggio-transporto bensì una prestazione di trasporto (☞ cifra 3.1.2.6).

Esempio 4

Un'associazione sportiva riserva un torpedone con autista per il trasporto dei suoi soci passivi a una manifestazione sportiva all'estero. I soci passivi devono rimborsare i costi del viaggio all'associazione.

- *Il contratto viene stipulato direttamente fra il viaggiatore (l'associazione sportiva) e l'impresa di trasporto in torpedone. Per l'associazione prevale in quan-*

to ad importanza il trasporto dei propri soci (viaggio d'andata e ritorno al luogo dell'incontro). Sebbene si rivalga sui suoi soci per i costi del viaggio, di solito l'associazione non agisce nel quadro di un'attività a carattere commerciale (di viaggi). Essa non può quindi essere considerata un noleggiatore. Pertanto, dal profilo dell'IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie una prestazione di trasporto.

- L'impresa di trasporto in torpedone può ripartire la controprestazione per il trasporto tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una percorsa all'estero.

☞ Per maggiori dettagli vedi cifra 3.1.2.6.

3.1.2.5 Noleggio per scopi speciali

In questo caso l'impresa di trasporti contribuente mette a disposizione il mezzo di trasporto **con** il personale addetto per l'uso o il godimento (fornitura) e il noleggiatore lo utilizza per uno scopo speciale. Nella fattispecie la prestazione di trasporto non prevale in quanto ad importanza. Per scopi speciali si intendono per esempio esposizioni, presentazioni, prestazioni professionali speciali come montaggi, salvataggi e pesca come pure l'impiego nell'ambito di **corse speciali pubbliche**³ (p. es. in occasione delle feste notturne al lago o del cenone di San Silvestro).



Nei casi di noleggio per scopi speciali, non è possibile la ripartizione della controprestazione tra quota percorsa sul territorio svizzero e quota percorsa all'estero. In questo caso valgono le disposizioni della locazione (☞ cifra 3.1.2.2).

Esempio 1

Un gruppo automobilistico riserva un battello presso una compagnia di navigazione per presentare alla stampa specializzata il suo nuovo modello di classe media XY. In questo caso non si tratta di una prestazione di trasporto ma di un noleggio per scopi speciali imponibile all'aliquota normale. Per il gruppo automobilistico (cliente, noleggiatore) non è la prestazione di trasporto in sé che prevale in quanto ad importanza ma bensì la manifestazione legata al viaggio in battello e cioè l'introduzione sul mercato del suo nuovo modello XY.

Esempio 2

La Navigazioni Internazionali SA contribuente propone un viaggio per il plenilunio con cena. La controprestazione sia per il viaggio sia per la cena soggiace all'IVA all'aliquota normale. In relazione al viaggio si verifica un noleggio (per scopi speciali).

3.1.2.6 Trasporto e own use charter

Il trasporto di persone sul territorio svizzero con torpedoni, battelli, auto ecc. è imponibile all'aliquota normale.

3 Precisazione della prassi (decisione del Tribunale amministrativo federale del 1° febbraio 2007 [A-1358/2006])

☞ Per informazioni in relazione al trasporto in aereo e in treno vedi cifra 3.1.1.

Il trasporto di persone con torpedoni, battelli, auto ecc. non soggiace all'IVA quando il tragitto è percorso interamente all'estero. Ciò vale pure per il trasporto di persone nelle acque internazionali.

Nei casi di trasporto transfrontaliero di persone con torpedoni, battelli, auto ecc. le controprestazioni vanno ripartite in modo effettivo (p. es. secondo i chilometri) fra il tragitto percorso sul territorio svizzero e il tragitto percorso all'estero. La parte delle controprestazioni corrispondente al percorso sul territorio svizzero è imponibile, mentre quella relativa al percorso sul territorio estero non soggiace all'IVA.

☞ Per maggiori dettagli in relazione alla ripartizione della controprestazione vedi cifra 3.1.2.7.

Casi di prestazioni di trasporto (come pure prestazioni di own use charter ad esse fiscalmente equiparabili):

- Quando il trasporto di persone avviene nell'ambito del servizio di trasporto di linea con concessione o del servizio taxi si verifica sempre una prestazione di trasporto.
- Se il contratto è stipulato fra l'impresa di trasporto di persone ed i singoli viaggiatori e il trasporto prevale in quanto ad importanza, si verifica una prestazione di trasporto, a condizione che il viaggiatore debba pagare la controprestazione complessiva per il trasporto e non solo una partecipazione alle spese.

Se fra le parti esistono rapporti particolari (p. es. scuola/allievo, gruppo di carnevale/membro del gruppo, centro di cura/abitante del centro, associazione/membro dell'associazione) si verifica comunque un trasporto anche se viene corrisposta solo una partecipazione alle spese.

☞ Per maggiori dettagli in relazione a corse speciali vedi cifra 3.1.2.5.

☞ In merito a viaggi promozionali a prezzi ridotti vedi cifra 3.16.3.

- Se non sono dati i presupposti per un noleggio, l'impresa contribuente che mette a disposizione l'intero mezzo di trasporto o parti di esso con il personale addetto può far valere una prestazione di trasporto, purché siano adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
 - il contratto è stipulato fra il viaggiatore rispettivamente il mandante e l'impresa di trasporto che effettua la prestazione di persone (cosiddetto noleggio in proprio o "own use charter"). I viaggiatori possono essere singole persone, gruppi di persone o imprese.

- l'impresa che offre la prestazione di trasporto può comprovare, mediante documenti giustificativi appropriati, che per il mandante (viaggiatore) prevale in quanto ad importanza il trasporto e che quest'ultimo non rifattura ai singoli viaggiatori i costi di trasporto nel quadro di un'attività a carattere commerciale.



L'impresa contribuente che fa valere un trasporto transfrontaliero deve provarlo tramite documenti contabili e pezze giustificative.

Sono considerati come prove di una prestazione di trasporto i documenti (p. es. conferme d'ordine e fatture) dai quali traspare in modo inequivocabile l'obiettivo del viaggio e la cerchia dei partecipanti.

Il modulo n. 1340 facilita le imprese di trasporto e le rende giuridicamente più sicure nel determinare se si tratta di una locazione-noleggio o di un trasporto.

Il modulo n. 1340 è disponibile sul sito internet dell'AFC.

Nei casi di trasporti transfrontalieri in automobile (p. es. taxi) il passaggio del confine va comprovato. Una simile prova può essere costituita ad esempio da ricevute o scontrini fiscali, tributari o simili, rilasciati dallo Stato estero.

In caso di dubbio, l'AFC può in ogni momento richiedere ulteriori documenti di prova come ad esempio una conferma scritta da parte del mandante oppure l'estratto del registro di commercio svizzero o estero.

Esempi di prestazioni di trasporto

Esempio 1

Un organizzatore di viaggi offre regolarmente viaggi "tutto compreso" verso la Spagna. Nel viaggio sono inclusi il trasporto in torpedone e l'alloggio. Il trasporto dei viaggiatori fino al luogo di destinazione e il viaggio di ritorno vengono effettuati con i propri mezzi.

- *Esistono singoli contratti fra i viaggiatori e l'impresa che offre il trasporto (organizzatore di viaggi). Per quest'ultima si tratta di una prestazione di trasporto.*
- *La controprestazione per il trasporto può essere ripartita fra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.*

Esempio 2

Un'associazione sportiva organizza un incontro amichevole all'estero di una squadra in serie A. Per il viaggio l'associazione riserva un torpedone con autista.

- Il contratto viene stipulato direttamente fra l'associazione sportiva (mandante) e l'impresa di trasporto in torpedone. Per l'associazione sportiva prevale in quanto ad importanza il trasporto dei propri soci (viaggio d'andata e ritorno al luogo dell'incontro). I costi a carico dei singoli partecipanti non sono fatturati nel quadro di un'attività a carattere commerciale. Dal profilo IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie quindi una prestazione di trasporto.
- La controprestazione per il trasporto può essere ripartita tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.

Esempio 3

Un'associazione sportiva riserva un torpedone con autista per il trasporto dei suoi soci passivi a una manifestazione sportiva all'estero e ritorno. I soci passivi devono rimborsare i costi del viaggio all'associazione.

- Il contratto viene stipulato direttamente fra l'associazione sportiva (mandante) e l'impresa di trasporto in torpedone. Per l'associazione sportiva prevale in quanto ad importanza il trasporto dei propri soci (viaggio d'andata e ritorno al luogo dell'incontro). Sebbene l'associazione si rivalga sui suoi soci per i costi del viaggio, l'associazione non agisce nel quadro di un'attività a carattere commerciale (di viaggi). Essa non può quindi essere considerata un noleggiatore. Pertanto, dal profilo dell'IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie una prestazione di trasporto.
- L'impresa di trasporto in torpedone può ripartire la controprestazione per il trasporto tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.

Per contro, nel caso in cui l'associazione sportiva offre pubblicamente questo viaggio (p. es. con inserzioni nei quotidiani), si verifica fra l'impresa di trasporto in torpedone e l'associazione sportiva un noleggio-transporto secondo la cifra 3.1.2.4. In questo caso presso l'impresa di trasporto in torpedone la controprestazione complessiva è imponibile all'aliquota normale anche se al viaggio partecipano, oltre ai sostenitori e terze persone, i soci dell'associazione sportiva.

Esempio 4

Un'azienda organizza una visita a una fiera campionaria all'estero per i collaboratori del proprio reparto vendite. A questo scopo noleggia un torpedone con autista.

- Il contratto è stipulato direttamente fra l'azienda (mandante) e l'impresa di trasporti in torpedone. Per l'azienda prevale in quanto ad importanza il trasporto del proprio personale (viaggio d'andata e ritorno alla fiera). I costi a carico dei singoli partecipanti non sono fatturati nel quadro di un'attività a

carattere commerciale. Dal profilo IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie quindi una prestazione di trasporto.

- La controprestazione per il trasporto può essere ripartita tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.

Esempio 5

Un'impresa di trasporti in torpedone propone in inserzioni un torpedone per un'escursione in una zona sciistica all'estero. La partenza è fissata alle ore 08.00 da una stazione sul territorio svizzero ed il rientro dalla località sciistica è previsto alle 16.30.

- Esistono dei contratti conclusi individualmente fra l'impresa di trasporti in torpedone e i singoli viaggiatori. Dal profilo IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie una prestazione di trasporto.
- La controprestazione per il trasporto può essere ripartita tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.

Esempio 6

Un'impresa di trasporti in torpedone offre a una società specializzata nell'organizzazione di matrimoni un proprio torpedone per il trasporto degli invitati dalla chiesa al ristorante all'estero e ritorno.

- Il contratto è stipulato direttamente fra la società specializzata nell'organizzazione di matrimoni e l'impresa di trasporti in torpedone. Per gli organizzatori prevale quanto ad importanza il trasporto degli ospiti al matrimonio (viaggio dalla chiesa al ristorante e ritorno). I costi a carico dei singoli partecipanti non sono fatturati nel quadro di un'attività a carattere commerciale. Dal profilo IVA l'impresa di trasporto in torpedone compie quindi una prestazione di trasporto.
- La controprestazione per il trasporto può essere ripartita tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero.

3.1.2.7 Ripartizione della controprestazione tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero nel caso di prestazioni di trasporto con torpedoni, auto, battelli ecc.

I trasporti transfrontalieri di persone con torpedoni, auto, battelli ecc. vanno ripartiti fra il tragitto percorso sul territorio svizzero e il tragitto percorso all'estero.

La ripartizione va effettuata sulla base del tragitto **effettivo** (☞ lett. A).

Per **i torpedoni e le automobili**, a titolo semplificativo, è possibile determinare la ripartizione anche in maniera **approssimativa** (☞ lett. B).

- Non è possibile applicare alternativamente (a scelta) la determinazione effettiva e approssimativa.
- Chi applica la determinazione approssimativa deve farlo per tutte le prestazioni di trasporto transfrontaliero di persone effettuate con torpedoni o automobili.
- Un cambiamento del metodo di calcolo è possibile solo alla fine di un esercizio contabile.
- Indipendentemente dal metodo scelto, ai fini dell'IVA occorre menzionare separatamente nelle fatture le controprestazioni per il trasporto in funzione della quota di tragitto sul territorio svizzero e della quota di tragitto all'estero.

A) Determinazione effettiva

Esempio

Un'impresa di trasporti in torpedone offre, nell'ambito di una gita a Verona, anche il trasporto dal luogo di partenza, ossia Faido. Per la quota di trasporto relativa a questo pacchetto viaggio l'offerente ha determinato la controprestazione in modo calcolatorio in 100 franchi per partecipante (incl. IVA). Al viaggio partecipano 30 persone. La controprestazione per il trasporto compresa nel prezzo del viaggio (30 persone a 100 franchi = 3'000 franchi) va ripartita come segue:

Tragitto sul territorio svizzero:

Faido - Chiasso

*4 viaggi a 90 km *) 360 km 31 %*

Tragitto all'estero:

Chiasso - Verona

*4 viaggi a 200 km *) 800 km 69 %*

Totale della prestazione 1'160 km 100 %

*Controprestazione imponibile per il tragitto effettuato sul territorio svizzero:
31 % di 3'000 franchi = 930 franchi (incl. IVA, imponibile all'aliquota normale).*

**) inclusi due viaggi a vuoto, poiché il torpedone non rimane a Verona durante il soggiorno dei passeggeri.*



L'offerente della prestazione di trasporto transfrontaliero è tenuto a indicare sulla fattura la ripartizione della controprestazione in funzione del tragitto imponibile sul territorio svizzero e del tragitto non imponibile all'estero.

B) Determinazione approssimativa

In caso di **prestazioni di trasporto transfrontaliero di persone in torpedone o in automobile**, l'AFC ammette una determinazione approssimativa del tragitto imponibile effettuato sul territorio svizzero. Il vantaggio per il contribuente che offre una tale prestazione consiste nel fatto che egli non deve procedere a una laboriosa ripartizione effettiva fra il tragitto effettuato sul territorio svizzero e il tragitto effettuato all'estero.

Nell'ambito della determinazione approssimativa, la controprestazione imponibile per il tragitto effettuato sul territorio svizzero è commisurata a:

- **un terzo dell'intero prezzo del trasporto** (incl. IVA) per i viaggi verso Paesi confinanti (Germania, Francia, Italia, Austria);
- **un sesto dell'intero prezzo del trasporto** (incl. IVA) per i viaggi verso Paesi non confinanti (p. es. Spagna, Finlandia).

L'intero prezzo del trasporto corrisponde alla controprestazione calcolata per il trasporto inclusa nel prezzo complessivo. I dettagli di calcolo vanno documentati. Su richiesta, la corrispondente documentazione dovrà essere presentata all'AFC.⁴

La determinazione approssimativa può essere applicata da tutti coloro che offrono trasporti transfrontalieri di persone in torpedone o in automobile, quindi sia da imprese di trasporto in torpedone, sia da agenzie di viaggi. Un'autorizzazione speciale da parte dell'AFC non è necessaria.



Con l'applicazione della determinazione approssimativa sono imposte unicamente le controprestazioni riferite al tragitto percorso sul territorio svizzero. Altre prestazioni principali effettuate verso controprestazione, come ad esempio l'alloggio e il vitto sul territorio svizzero vanno imposte ulteriormente.

3.2

Prestazioni del settore alberghiero

Le prestazioni del settore alberghiero (pernottamento con prima colazione) effettuate dall'**industria alberghiera** sul territorio svizzero dalle agenzie di viaggi in nome proprio sono imponibili all'IVA **all'aliquota speciale**. Tali prestazioni vanno indicate separatamente nella fattura al cliente.



Se, nell'ambito delle prestazioni del settore alberghiero sul territorio svizzero, oltre alla prima colazione sono offerte prestazioni di vitto (p. es. arrangiamento mezza pensione o pensione completa), questa parte della controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

- ☞ Per maggiori dettagli in relazione alla ripartizione della controprestazione in alloggio/prima colazione e arrangiamento mezza pensione/pensione completa vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

La locazione di **case e appartamenti di vacanza** (ammobiliati e non ammobiliati) siti sul territorio svizzero è pure considerata una prestazione del settore alberghiero imponibile all'aliquota speciale. Il luogo della prestazione del settore alberghiero è regolato dall'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore).

Indipendentemente dalla durata di locazione, a breve o a lungo termine, la locazione di aree per tende, roulotte, camper e mobilhome in **campeggi e aree per mobilhome** con attrezzature particolari (p. es. docce, gabinetti) è imponibile all'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero.

- ☞ In relazione alle prestazioni supplementari alle prestazioni del settore alberghiero (p. es. locazione di posteggi, pulizia) vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

Se la struttura alberghiera (p. es. albergo, struttura paralberghiera, compresi case e appartamenti di vacanza) è situata all'estero e rappresenta uno stabilimento d'impresa, la prestazione del settore alberghiero effettuata dall'agenzia di viaggi in nome proprio è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 9 LIVA). Sono considerati stabilimenti d'impresa gli alberghi, le case e gli appartamenti di vacanza, nonché i campeggi.

Esempio 1

Un offerente di appartamenti di vacanza, domiciliato sul territorio svizzero, dà in locazione una propria casa di vacanza situata all'estero. La controprestazione per la locazione è esente dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA.

Esempio 2

Un offerente di appartamenti di vacanza, domiciliato sul territorio svizzero, dà in locazione una casa di vacanza presa in locazione da un terzo (con domicilio o sede sociale all'estero). La controprestazione dell'offerente domiciliato sul territorio svizzero è esente dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA se la casa di vacanza è situata all'estero. Per contro, se essa è situata sul territorio svizzero la controprestazione è imponibile all'aliquota speciale.

I mezzi di trasporto (p. es. torpedoni, treni, battelli, aerei) non sono considerati stabilimenti d'impresa. Ciò vale pure per i battelli che durante un'esposizione sono ormeggiati e temporaneamente impiegati quali alberghi o ristoranti galleggianti.⁵

Per contro, se non sono più impiegati secondo il loro corrispondente scopo d'origine (p. es. un aereo viene impiegato durevolmente a titolo d'attrazione quale ristorante fisso) tali mezzi di trasporto sono considerati stabilimenti d'impresa.⁶

Le prestazioni del settore alberghiero in vagoni letto, cuccette e in cabine navi fatturate separatamente sono imponibili all'aliquota normale e non all'aliquota speciale, se il prestatore (società ferroviaria, compagnia di navigazione) ha la sua sede sociale sul territorio svizzero. Ciò indipendentemente da dove si trova il mezzo di trasporto. Se il prestatore ha la sua sede sociale all'estero, la controprestazione per l'alloggio è esente dall'IVA.

Le prestazioni del settore alberghiero in mezzi di trasporto fatturate in un prezzo forfettario assieme alla controprestazione per la prestazione di trasporto/noleggjo sono considerate prestazioni accessorie al trasporto/noleggjo e, di conseguenza, vanno trattate fiscalmente come la controprestazione per il trasporto/noleggjo.

Ciò è tuttavia valido solo se è riconoscibile che il trasporto di persone prevale in quanto ad importanza e la rispettiva prestazione di alloggio comprende al massimo un pernottamento.

☞ Per quanto concerne le prestazioni del settore alberghiero nel traffico ferroviario internazionale secondo orario, vedi gli opuscoli "Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico" e "Trasporti".

La controprestazione per l'alloggio nei casi di viaggi itineranti o di piacere non condivide la stessa sorte fiscale del trasporto/noleggjo, indipendentemente dal fatto che la controprestazione per l'alloggio sia calcolata nel prezzo del trasporto. Questa disposizione vale ad esempio per le crociere.⁷

3.3 Prestazioni della ristorazione

Le prestazioni della ristorazione (come pure l'arrangiamento mezza pensione o pensione completa) delle imprese della ristorazione con sede sul territorio svizzero che le agenzie di viaggi effettuano in nome proprio sono imponibili all'aliquota normale. Tali prestazioni vanno indicate separatamente nella fattura al cliente.

Se l'agenzia di viaggi acquista queste prestazioni da imprese della ristorazione con sede all'estero, la controprestazione è esente dall'IVA.

Le prestazioni della ristorazione effettuate a bordo di mezzi di trasporto (p. es. torpedoni, treni, battelli, aerei) fatturate separatamente sono imponibili alla sede del prestatore, indipendentemente da dove si trova il mezzo di trasporto (☞ concetto dello stabilimento d'impresa: cifra 3.2). Siccome vi è la possibilità di consu-

6 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

7 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

mo sul posto, va applicata l'aliquota normale. Se il prestatore ha la sua sede sociale all'estero, la controprestazione per la prestazione della ristorazione è esente dall'IVA.

Le prestazioni della ristorazione effettuate a bordo di mezzi di trasporto fatturate in un prezzo forfettario assieme alla controprestazione per la prestazione di trasporto/noleggino sono considerate prestazioni accessorie al trasporto/noleggino e, di conseguenza, vanno trattate fiscalmente come la controprestazione per il trasporto/noleggino.

Ciò è tuttavia valido solo se è appurabile che il trasporto di persone prevale in quanto ad importanza e la rispettiva prestazione della ristorazione è indispensabile per via della durata del trasporto. Un esempio in questo senso è dato dal supplemento per il vitto calcolato nel prezzo di volo.

La controprestazione per il vitto nei casi di viaggi itineranti o di piacere non condivide la stessa sorte fiscale del trasporto/noleggino, indipendentemente dal fatto che la controprestazione per il vitto sia calcolata nel prezzo del trasporto. Questa disposizione vale ad esempio per le crociere.⁸

3.4 Prestazioni culturali e di formazione come pure manifestazioni sportive

Le prestazioni culturali e di formazione effettuate in nome proprio dall'agenzia di viaggi contribuente sono escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA.



Le operazioni escluse dall'IVA originano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente sostenuta sul territorio svizzero, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano effettuate sul territorio svizzero o all'estero.

Tali prestazioni sono ad esempio la retta scolastica per un soggiorno linguistico (senza vitto e alloggio), le tasse d'iscrizione a congressi, corsi per sommozzatori e di arrampicata, ingressi a manifestazioni culturali e sportive (p. es. concerto, teatro, museo, partita di calcio).

Esempio

Un cliente prenota presso un'agenzia di viaggi le seguenti singole prestazioni combinate individualmente: viaggio in treno, alloggio, corso di golf a Losone. La controprestazione per il viaggio in treno e l'alloggio è imponibile all'aliquota determinante. Il corso di golf, fatturato separatamente al turista, è escluso dall'IVA.

Le manifestazioni di svago, di divertimento, del tempo libero, di socializzazione, le attività di gruppo o sportive ecc. possono contenere pure elementi formativi. Tuttavia, siccome lo scopo primario di tali attività non è la trasmissione di cono-

scenze, bensì quello di fare nuove esperienze e/o un'avventura, tali prestazioni non sono considerate di carattere formativo ai sensi dell'articolo 18 numero 11 LIVA. Le istruzioni date per svolgere correttamente l'attività e impedire i pericoli non conferiscono un carattere istruttivo alla prestazione.

Esempi

- salto con l'elastico (*bungee jumping*), *rafting*, *torrentismo (canyoning)*;
- vacanze attive (*pittura artistica, passeggiate a cavallo, escursioni ecc.*);
- escursioni guidate in montagna, con gli sci o in bicicletta;
- attività rafforzanti lo spirito di gruppo;
- lancio singolo con il paracadute o immersione subacquea singola;
- animazione sportiva a titolo oneroso.

Queste prestazioni sono imponibili all'aliquota normale, se l'animazione avviene sul territorio svizzero o è effettuata all'estero con il proprio personale dell'agenzia di viaggi con sede sul territorio svizzero. Le operazioni sono esenti dall'IVA, se l'animazione avviene all'estero e la prestazione dei terzi è ottenuta dall'estero.

☞ Per maggiori dettagli in relazione alla riduzione delle deduzione dell'imposta precedente vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

Per le operazioni escluse dall'IVA effettuate **sul territorio svizzero** vi è la possibilità di optare per l'imposizione volontaria di tali controprestazioni. In questo caso è possibile evitare la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per maggiori dettagli vedi cifra 8.

3.5 Assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide

Le prestazioni di assistenza e di servizio, comprese nel prezzo o fatturate separatamente, offerte ai viaggiatori nel luogo di destinazione dai collaboratori dell'organizzatore sono considerate parte autonoma di un viaggio. Tali guide, animatori ecc. effettuano prestazioni il cui luogo, secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA, si trova sul territorio svizzero, purché l'organizzatore abbia la sua sede sul territorio svizzero e nella corrispondente regione di destinazione non disponga di uno stabilimento d'impresa.

Queste prestazioni di assistenza di per sé indipendenti effettuate da un'agenzia di viaggio con sede sul territorio svizzero per prestazioni di viaggio all'estero non devono essere imposte, purché risultino

- incluse nel prezzo sia nell'offerta (inserzione, catalogo ecc.) sia nella fattura ai viaggiatori e

- non rappresentino più del 10 % (calcolato) dell'intero prezzo dell'arrangiamento.

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente continua a sussistere.⁹

Se tali prestazioni di assistenza in relazione a viaggi all'estero sono offerte e/o fatturate dall'agenzia di viaggi con sede sul territorio svizzero, esse sono imponibili all'aliquota normale indipendentemente dal loro ammontare, purché non siano state ottenute da terzi all'estero.

3.6 Copertura assicurativa per viaggiatori

Se l'agenzia di viaggi offre ai suoi clienti, in occasione della vendita di un viaggio, anche un'assicurazione (p. es. assicurazione per spese di annullamento, incidenti di viaggio, bagagli, casco totale, assistenza), la controprestazione è di regola esclusa dall'IVA.



Le operazioni escluse dall'IVA originano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente sostenuta sul territorio svizzero, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano effettuate sul territorio svizzero o all'estero.

I seguenti rapporti contrattuali sono usuali:

3.6.1 L'agenzia di viaggi offre l'assicurazione di un rischio in nome e per conto di terzi

Se l'agenzia di viaggi può comprovare che agisce quale agente d'assicurazione, l'indennità che essa riceve dall'assicuratore è esclusa dall'IVA. Le indennità possono consistere in provvigioni d'acquisizione, provvigioni portafoglio, super provvigioni ecc. oppure possono essere versate a dipendenza del tempo impiegato.

L'esistenza di un'operazione esclusa dall'IVA va comprovata con fatture, note di credito, contratti o altri documenti, dai quali si possa identificare che il compenso è in funzione dell'attività di agente d'assicurazione, indipendentemente se il pagamento è fatto dall'assicuratore, dallo stipulante o da un terzo (agente d'assicurazione). L'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (vedi www.vermittleraufsicht.ch) nel corrispondente ramo o la subordinazione a una corrispondente legge in materia di sorveglianza estera è un indizio.^{10,11}

⁹ Precisazione della prassi

¹⁰ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2006, secondo cui non occorre più presentare obbligatoriamente le copie dei formulari di richiesta/delle polizze firmati dall'agente d'assicurazione.

¹¹ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008, secondo cui non occorre più comprovare obbligatoriamente l'attività di agente o d'intermediario d'assicurazione con un contratto precedentemente concluso con l'assicuratore, da una parte (rappresentante), o con il cliente, dall'altra (intermediario).

Per garantire nel miglior modo possibile una valutazione corretta della prestazione dal profilo dell'IVA, l'AFC raccomanda a tutti i partecipanti di concludere contratti scritti.

Se il contribuente riceve dall'assicurato indennità senza poter comprovare l'esistenza di un rapporto contrattuale quale agente d'assicurazione, dal profilo dell'IVA si tratta di una controprestazione per una prestazione di servizi nel senso di una messa a disposizione di informazioni (cosiddetti "finder's fees"). Tali indennità sono di principio imponibili all'aliquota normale

3.6.2 L'agenzia di viaggi offre l'assicurazione di un rischio in nome proprio

3.6.2.1 Con riassicurazione

Se un'agenzia di viaggi procura a un terzo (p. es. un viaggiatore) una copertura assicurativa la cui controprestazione è fatturata in nome proprio e che copre questo rischio del terzo (assicurato) presso un assicuratore, **il premio rifatturato eventualmente con supplemento¹²** è escluso dall'IVA, a condizione che

- sia stato concluso con un assicuratore un contratto d'assicurazione (collettivo o individuale) concernente il rischio in questione;
- l'importo rifatturato sia menzionato in quanto tale (p. es. come premio d'assicurazione, contributo assicurativo).

3.6.2.2 Senza riassicurazione¹³

Se l'agenzia di viaggi offre una copertura d'assicurazione in nome proprio e a proprio rischio, la controprestazione è esclusa dall'IVA, se l'agenzia di viaggi risulta essere subordinata alla LSA. Di regola, un'agenzia di viaggi soddisfa le condizioni per essere subordinata alla LSA e il premio d'assicurazione fatturato separatamente è escluso dall'IVA.

☞ Per maggiori dettagli in merito vedi l'opuscolo "Assicurazioni".

3.7 Emolumenti per il visto

Gli emolumenti per il visto sono riscossi dai consolati esteri nell'ambito dei loro compiti sovrani. Queste prestazioni dei consolati non soggiacciono all'IVA. L'agenzia di viaggi non deve imporre la rifatturazione separata ai viaggiatori degli emolumenti per il visto.

Un supplemento per lavori amministrativi, riscosso in aggiunta all'emolumento per il visto, è imponibile all'aliquota normale.

In considerazione delle cifre d'affari modeste realizzate, l'AFC ammette per motivi di semplificazione che i costi per i lavori amministrativi dei visti non siano

¹² Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

¹³ Precisazione della prassi

menzionati separatamente. Ciò nonostante essi sono imponibili all'IVA all'aliquota normale. Queste cifre d'affari possono essere dichiarate una volta all'anno (anno civile o anno commerciale).¹⁴

3.8 **Trasferimento sul territorio svizzero in occasione di viaggi "tutto compreso" verso l'estero in aereo**

Il "viaggio ferroviario gratuito" dal luogo di domicilio del viaggiatore all'aeroporto e ritorno compreso nel prezzo di un arrangiamento segue il destino fiscale del volo. Tuttavia, se tali prestazioni sono fatturate separatamente si verifica una prestazione di trasporto sul territorio svizzero imponibile all'aliquota normale.

3.9 **Veicoli da noleggio**

È determinante il luogo della consegna. Se il veicolo si trova all'estero all'inizio del noleggio, la controprestazione fatturata dall'agenzia di viaggi non è imponibile (☞ caso normale nel turismo outgoing: cifra 2.4).

Se il veicolo si trova sul territorio svizzero all'inizio del noleggio, la controprestazione fatturata dall'agenzia di viaggi è imponibile all'aliquota normale (☞ caso normale nel turismo incoming: cifra 2.5).

☞ Per maggiori dettagli vedi cifra 3.1.2.2.

3.10 **Escursioni facoltative in loco**

Escursioni facoltative in loco possono comprendere una singola prestazione come pure una pluralità di singole prestazioni. Purché la prestazione offerta sia ottenuta da terzi ed effettuata all'estero, la controprestazione è esente dall'IVA (☞ caso normale nel turismo outgoing: cifra 2.4). Gli stabilimenti d'impresa propri sono considerati come terzi.

Se la controprestazione per le escursioni include prestazioni escluse dall'IVA (☞ cifra 3.4), la deduzione dell'imposta precedente gravante le spese effettuate sul territorio svizzero va ridotta proporzionalmente, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano effettuate sul territorio svizzero o all'estero.

3.11 **Tasse di soggiorno sul territorio svizzero**

Le tasse di soggiorno sul territorio svizzero delle aziende alberghiere rispettivamente delle organizzazioni turistiche non costituiscono controprestazione imponibile, a condizione che siano fatturate senza alcun supplemento¹⁵. Esse vanno menzionate separatamente nella fattura.

14 Precisazione della prassi

15 Precisazione della prassi

3.12 Vendita di beni, regalie (give away) e documentazione di viaggio

I ricavi realizzati dalle agenzie di viaggi con la vendita di beni (p. es. videocassette, oggetti ricordo, libri, mappe e cartine di città) sul territorio svizzero soggiacciono all'IVA

- all'aliquota ridotta se si tratta di libri ai sensi della LIVA;
- all'aliquota normale negli altri casi.

Le controprestazioni realizzate con la vendita di beni all'estero o verso l'estero sono esenti dall'IVA (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente), se l'esportazione di beni rispettivamente la fornitura all'estero è comprovata (☞ nm. 529 segg.).

Per le **give away** (regalie) fino a un valore della merce di 300 franchi per destinatario e per anno non è dovuta alcuna imposta sul consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LIVA. La relativa imposta precedente può essere dedotta. Tuttavia, se il valore dei beni distribuiti gratuitamente supera questo valore, occorre esaminare se sono applicabili le disposizioni concernenti i ribassi in natura rispettivamente il consumo proprio.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Consumo proprio".

La documentazione di viaggio inclusa nel prezzo del viaggio va trattata allo stesso modo delle regalie. Per contro, se è fatturata separatamente, vanno applicate le disposizioni concernenti la vendita di beni.

3.13 Prestazioni accessorie come ad esempio supplementi, tasse di disbrigo o di trattamento

Le prestazioni che sono così strettamente legate alla prestazione principale al punto da formare dal profilo economico un'unità e da essere considerate come un tutto indivisibile condividono, in quanto prestazioni accessorie, il destino fiscale della prestazione principale.

Vi sono prestazioni accessorie che possono essere direttamente attribuite a una singola prestazione principale. Fra queste figurano ad esempio:

- le tasse aeroportuali, i supplementi per il carburante, il supplemento al prezzo del biglietto aereo, il supplemento per il noleggio di un'automobile di classe superiore, il supplemento per camera con vista.

Vi sono invece prestazioni accessorie che concernono più prestazioni principali. Esse vanno attribuite proporzionalmente alle diverse prestazioni principali. Se per esempio per motivi di semplificazione la ripartizione non viene effettuata, va applicata l'aliquota d'imposta più alta concernente le prestazioni principali interessate. Esempi di prestazioni accessorie:

- supplemento stagionale, spese di pratica, di intervento, fatturazione delle commissioni delle carte di credito.

3.14

Cessione di contingenti (uniche o multiple)¹⁶

a) Cessione di contingenti in aerei

Se un'agenzia di viaggi acquista delle capacità di trasporto in aerei e le vende a un'altra agenzia di viaggi, si verifica un noleggìo. Se si tratta di un aereo che si trova prevalentemente all'estero, la controprestazione è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 2 LIVA).

☞ Per maggiori informazioni in relazione all'utilizzazione prevalente all'estero vedi l'opuscolo "Traffico aereo".

b) Cessione di contingenti in torpedoni

Se un'agenzia di viaggi acquista delle capacità di trasporto in torpedoni e le vende a un'altra agenzia di viaggi, si verifica un noleggìo. La controprestazione è imponibile all'aliquota normale, tranne se il torpedone all'inizio del noleggìo si trova all'estero (☞ cifra 3.1.2.2).

c) Cessione di contingenti in alberghi

Se un'agenzia di viaggi acquista delle capacità in alberghi e le vende a un'altra agenzia di viaggi, la controprestazione va trattata allo stesso modo dell'alloggio: la prestazione è imponibile all'aliquota speciale se è effettuata sul territorio svizzero, mentre è esente dall'IVA se è effettuata all'estero (☞ cifra 3.2).

3.15

Contributi pubblicitari

I contributi pubblicitari che un'agenzia di viaggi riceve da prestatori di servizi turistici (p. es. per l'inserzione in cataloghi) vanno trattati secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario). Tali prestazioni non soggiacciono all'IVA, purché il destinatario della prestazione abbia la sua sede sociale all'estero. Possono servire da prova ad esempio i contratti e le fatture.

I contributi pubblicitari di prestatori di servizi sul territorio svizzero (alberghi, ferrovie ecc.) sono imponibili all'aliquota normale.

3.16

Viaggi speciali

3.16.1

Viaggi di lavoro (business travel)

Valgono le stesse disposizioni come per le altre attività nel settore dei viaggi. Nell'ambito dei viaggi di lavoro sono però impiegati in parte diversi modelli di conteggio come ad esempio accordi "open book" o "kick back". Per un corretto trattamento fiscale è indispensabile sottoporre per esame questi modelli all'AFC.

¹⁶ Precisazione della prassi

3.16.2 Viaggi premio (incentive travel)

Per le agenzie di viaggi che organizzano tali manifestazioni sono valide le stesse disposizioni applicabili alle altre attività nel settore dei viaggi.

Esempio

Un garagista acquista da un'agenzia di viaggi un viaggio a Praga come premio per il suo miglior venditore. Nel viaggio sono compresi il volo da Ginevra, tre pernottamenti all'albergo di classe media "Alfa", la visita di una fabbrica di automobili e due biglietti d'ingresso all'opera.

L'agenzia di viaggi fatturerà separatamente le diverse prestazioni. Il volo è esente dall'IVA (art. 6 OLIVA in relazione all'art. 19 cpv. 3 LIVA), come pure i pernottamenti e le eventuali controprestazioni per la visita alla fabbrica (art. 19 cpv. 2 n. 9 LIVA). Gli ingressi all'opera sono esclusi dall'IVA.

Se l'agenzia di viaggi non è indennizzata per le sue spese attraverso il prezzo della prestazione di viaggio (margine) ma attraverso una controprestazione separata del destinatario della prestazione, si verifica una cosiddetta prestazione di servizi di natura organizzativa. Ciò è il caso, quando le prestazioni eseguite sono pagate direttamente dal beneficiario della prestazione al prestatore di servizi turistici (albergo, compagnia aerea ecc.) e l'agenzia di viaggi fattura solo i propri costi.

Il trattamento fiscale della controprestazione per prestazioni di servizi di natura organizzativa è disciplinato dall'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario). Esse sono imponibili all'aliquota normale, purché il destinatario abbia la sua sede sociale sul territorio svizzero. Se il destinatario (mandante) ha la sua sede sociale all'estero, la controprestazione non è imponibile all'IVA.¹⁷

Esempio

Un gruppo industriale attivo in campo internazionale con sede sul territorio svizzero prenota i numerosi viaggi premio dei suoi collaboratori – di regola volo e alloggio in albergo – sempre per il tramite della stessa agenzia di viaggi. La fatturazione per i biglietti d'aereo e per l'alloggio da parte della compagnia aerea rispettivamente dall'albergo è fatta o direttamente al gruppo industriale oppure all'agenzia di viaggi, la quale rifattura a sua volta le prestazioni al gruppo industriale senza supplemento per le proprie spese. Come indennizzo per le sue spese l'agenzia riceve dal gruppo industriale un importo forfettario mensile. L'agenzia di viaggi deve imporre questo importo forfettario all'aliquota normale.



Il mandante di un viaggio premio che lo rivende a un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto non effettua una prestazione di servizi di un'agenzia di viaggi. I costi fatturati ai partecipanti al viaggio costituiscono una prestazione di servizi imponibile all'aliquota normale secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA.

Esempio

Un importatore svizzero di una marca di birra estera offre ai suoi clienti domiciliati sul territorio svizzero un'escursione di tre giorni all'estero. Nel prezzo ridotto sono compresi trasporto, alloggio, vitto e diverse visite alle birrerie con degustazioni incluse. Le partecipazioni ai costi fatturate dall'importatore ai clienti rappresentano per lui controprestazioni per le quali non è possibile l'esenzione fiscale secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA. Le relative cifre d'affari sono imponibili all'aliquota normale.

3.16.3 Viaggi promozionali

Non si verifica una prestazione di servizi di un'agenzia di viaggi ai sensi della LIVA quando

- nel caso di una manifestazione organizzata sotto forma di viaggio, non prevale in quanto ad importanza il viaggio stesso, bensì lo scopo pubblicitario, la promozione di vendita ecc. e
- ciò è riconoscibile dal partecipante alla manifestazione.

In questo caso l'organizzatore con sede sul territorio svizzero (vale a dire l'impresa che si propone di fare pubblicità, promozione di vendita ecc.) impone all'aliquota normale la controprestazione ricevuta dal cliente, indipendentemente dal fatto che il viaggio conduca pure all'estero. Non è possibile l'esenzione fiscale secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA.

Ciò è segnatamente il caso,

- quando l'organizzatore, nel corso della manifestazione, offre in vendita o presenta (utilizza) in nome proprio beni/prestazioni di servizi e
- ciò è riconoscibile dal partecipante alla manifestazione, ad esempio in base alle inserzioni o ai prospetti in cui viene offerta la manifestazione, e
- i costi della manifestazione sono parzialmente coperti dal ricavo della vendita rispettivamente dal budget pubblicitario dell'organizzatore.

Se l'organizzatore affida a un terzo (p. es. agenzia di viaggi, impresa di torpedone) l'organizzazione rispettivamente la realizzazione di una tale manifestazione, le prestazioni eseguite da questo terzo costituiscono prestazioni di servizi di

un'agenzia di viaggi ai sensi della LIVA. È possibile l'esenzione fiscale secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9.

Esempio 1

Un fabbricante svizzero di apparecchi domestici offre un viaggio in un Paese confinante. Durante il viaggio i partecipanti hanno la possibilità di ordinare i prodotti del fabbricante offerti nell'ambito di una dimostrazione. I partecipanti al viaggio pagano per l'escursione un importo che non copre i costi. Per il fabbricante degli apparecchi domestici prevale in quanto ad importanza la promozione delle sue vendite. Siccome in questo caso la prestazione di viaggio costituisce solo un mezzo per raggiungere lo scopo dell'organizzatore (fabbricante di apparecchi domestici), dal suo punto di vista non si tratta di una prestazione di servizi di un'agenzia di viaggi. Il fabbricante di apparecchi domestici impone all'aliquota normale le partecipazioni alle spese e gli eventuali ricavi di vendita.

Esempio 2

Un commerciante di articoli sportivi organizza varie volte all'anno settimane di snowboard in Francia, offerte nella sua vetrina a un prezzo forfettario. Durante queste settimane i partecipanti possono provare gratuitamente i nuovi modelli di tavole. Il prezzo forfettario corrisponde all'importo calcolato che copre completamente tutti i costi in relazione alle prestazioni di viaggio. La controprestazione per il viaggio all'estero, fatta eccezione per eventuali prestazioni eseguite sul territorio svizzero, è esente dall'IVA secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 9 LIVA.

4. Base di calcolo e fatturazione

4.1 Base di calcolo

L'IVA è calcolata sulla controprestazione. Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente (art. 33 LIVA).

Determinazione della controprestazione in casi particolari:

- pagamenti per annullamenti:
i pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. i pagamenti "no show") rappresentano un risarcimento del danno propriamente detto. Per l'agenzia di viaggi essi non costituiscono controprestazione e non comportano alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente.
 - ☞ Per maggiori dettagli vedi il promemoria "Pretese di risarcimento del danno".
- commissioni delle carte di credito:
le commissioni delle carte di credito non costituiscono diminuzione della controprestazione. Di conseguenza, esse non possono essere dedotte dalla cifra d'affari.

- controprestazioni in valute estere:
per determinare se vanno applicate le regole valide per i documenti in moneta svizzera o per i documenti in valuta estera, di principio fa stato il contenuto del giustificativo (fattura, ricevute di cassa, scontrini di casse registratrici e di sistemi informatici).

Non è rilevante in quale moneta è effettuato il pagamento e in quale valuta è corrisposto il resto.

Se il giustificativo è in valuta estera, la conversione per la determinazione delle cifre d'affari e dell'imposta precedente va effettuata applicando i corsi medi mensili o i corsi del giorno (vendita) pubblicati dall'AFC. Ciò vale anche quando il pagamento avviene in moneta svizzera.

Si è in presenza di un giustificativo in valuta estera quando le singole prestazioni sono indicate in valuta estera. Il totale della fattura è riportato in valuta estera e può essere indicato, a titolo complementare, anche in moneta svizzera.



Non è ammesso il riferimento al corso di conversione come pure l'indicazione dell'importo IVA in moneta svizzera.

☞ Per ulteriori informazioni vedi il promemoria "IVA e valute estere (ad es. euro)" come pure i nm. 208 segg.

☞ I corsi del giorno e i corsi medi mensili sono consultabili nel sito internet dell'AFC.

- buoni regalo:
indipendentemente dal sistema di rendiconto le vendite di buoni regalo vanno imposte all'aliquota determinante al momento della riscossione. Si considera controprestazione il valore della prestazione venduta (☞ nm. 396).



I giustificativi (fatture, ricevute ecc.) concernenti la vendita di buoni regalo non possono contenere riferimenti all'IVA.

- concessione di crediti a viaggiatori:
i crediti non fanno parte della controprestazione imponibile.
- prestazioni al proprio personale:
in caso di prestazioni di viaggio eseguite a favore del personale a condizioni preferenziali l'IVA è di principio dovuta sulla controprestazione effettivamente pagata. Se quest'importo d'imposta è inferiore all'importo d'imposta che sarebbe dovuto in caso di consumo proprio, è dovuto quest'ultimo importo.

Se, tuttavia, il personale ha partecipazioni determinanti all'impresa (quota di voti superiore al 20 %), si considera controprestazione il valore che sarebbe convenuto fra terzi indipendenti.

- compensazioni con prestazioni in contropartita:
la prestazione in contropartita del destinatario della prestazione non consiste necessariamente in un pagamento in denaro. Qualsiasi altra prestazione valutabile in denaro è considerata controprestazione, come p. es. la consegna di beni in pagamento o la compensazione con una controprestazione. Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e imporre l'intero valore della prestazione corrisposta.

Per ottenere un corretto trattamento fiscale occorre allestire giustificativi separati per la prestazione e la prestazione in contropartita (p. es. fatturazione reciproca). Purché siano adempite le condizioni (☞ nm. 816 segg.), entrambi i contraenti possono dedurre a titolo d'imposta precedente l'IVA gravante sulla prestazione in contropartita.

Ciò concerne ad esempio il conteggio spese della guida, se le escursioni locali pagate dai viaggiatori sono compensate con il salario della guida.

4.2 Fatturazione¹⁸

In caso di effettuazione di diverse prestazioni autonome, imponibili a differenti aliquote d'imposta, le singole prestazioni vanno riportate separatamente nella fattura. Nella misura in cui queste prestazioni figurano nella fattura assieme in un solo importo, ad esempio nell'ambito di un viaggio "tutto compreso", è sufficiente che l'ammontare totale della fattura sia ripartito per singole aliquote d'imposta. (☞ esempi cifre 4.2.2 e 4.2.3).

4.2.1 Esempio di fatturazione separata di singole prestazioni

La ditta Consult Sagl prenota presso l'agenzia di viaggi Travel SA un viaggio per 20 collaboratori alla fiera di Amburgo. La Travel SA compone il viaggio in base alle specifiche esigenze della Consult Sagl con prestazioni acquistate da diversi offerenti. Essa presenta alla Consult Sagl la seguente fattura:

¹⁸ Precisazione della prassi

FATTURA

FIERA DI AMBURGO, 08.01.2007 - 09.01.2007

| | | |
|---|------------|------------------|
| Trasferta in torpedone Zurigo - Amburgo | Forfait | fr. 5'000.00 (1) |
| Albergo ad Amburgo (camera, colazione) 20 | Fr. 100.00 | fr. 2'000.00 (2) |
| Ingresso alla fiera 20 | Fr. 50.00 | fr. 1'000.00 (3) |

Totale 30 giorni netto fr. 8'000.00

IVA:

Trasferta in torpedone:

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| (quota sul territorio svizzero) (1) incl. 7,6 % IVA | fr. 1'666.65 | fr. 117.70 |
| (quota all'estero) (1) incl. 0,0 % IVA | fr. 3'333.35 | fr. 0.00 |
| Albergo (2) incl. 0,0 % IVA | fr. 2'000.00 | fr. 0.00 |
| Ingresso alla fiera (3) incl. 0,0 % IVA | fr. 1'000.00 | fr. 0.00 |
| Totale | <u>fr. 8'000.00</u> | <u>fr. 117.70</u> |

Spiegazioni in relazione alla trasferta in torpedone (queste spiegazioni non vanno indicate sulla fattura):

La ditta Consult Salg ha bisogno dell'arrangiamento comprovatamente per il proprio personale. Nel caso della trasferta in torpedone si verifica un cosiddetto "own use charter" la cui controprestazione può essere ripartita tra una quota percorsa sul territorio svizzero e una quota percorsa all'estero (☞ cifra 3.1.2.7 lett. B).

4.2.2 Esempio di fatturazione forfettaria di singole prestazioni

Un organizzatore di viaggi con sede sul territorio svizzero vende un viaggio itinerante in Europa al prezzo forfettario di 3005 franchi a persona. Nel prezzo sono compresi, oltre alle prestazioni eseguite all'estero, tre giorni di soggiorno sul territorio svizzero con trasferte in torpedone nonché l'alloggio compresa la colazione (due pernottamenti), senza tuttavia altre prestazioni della ristorazione. La fatturazione avviene a un retailer con sede sul territorio svizzero.

FATTURA

ARRANGIAMENTO "Specials of Europe" 26.04.2007 - 10.05.2007

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Arrangiamento sec. offerta (2 persone) | fr. 3'005.00 | fr. 6'010.00 |
| ./. commissione | | fr. 900.00 |
| Totale 30 giorni netto | | <u>fr. 5'110.00</u> |

| IVA: | dopo deduzione della commissione | prima della deduzione della commissione | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| Prest. viaggio all'estero | incl. 0,0 % IVA | fr.4'320.55 | fr. 5'083.00 |
| Prest. viaggio in CH | incl. 3,6 % IVA | fr. 425.00 | fr. 500.00 |
| Prest. viaggio in CH | incl. 7,6 % IVA | fr. 354.45 | fr. 417.00 |
| Prest. viaggio in CH | incl. 0,0 % IVA | <u>fr. 10.00</u> | <u>fr. 10.00</u> |
| Totale | | <u>fr.5'110.00</u> | <u>fr. 6'010.00</u> |

Spiegazioni in relazione alle quote di prestazioni sul territorio svizzero (queste spiegazioni non vanno indicate sulla fattura):

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| quota sul territorio CH 3,6 % | → | pernottamento con colazione (due notti a 250 franchi lordi); |
| quota sul territorio CH 7,6 % | → | trasporto sul territorio svizzero (1/6 quota di 2'500 franchi lordi); |
| quota sul territorio CH 0,0 % | → | tassa di soggiorno. |

(La quota delle prestazioni all'estero fatturate si compone di dodici notti a 250 franchi lordi e di 5/6 della controprestazione per il trasporto di 2'500 franchi lordi).

4.2.3 Esempio di fatturazione forfettaria di prestazioni singole con supplementi di prezzo

Un organizzatore di viaggi con sede sul territorio svizzero vende delle vacanze balneari al prezzo forfettario di 999 franchi a persona. Nel prezzo sono compresi volo e albergo. A ciò vanno aggiunti i costi del treno sul territorio svizzero, i supplementi per il carburante e le spese di pratica. La fatturazione avviene direttamente ai viaggiatori.

FATTURA

ARRANGIAMENTO "vacanze balneari Florida" 29.04.2007 - 05.05.2007

| | | | |
|---|---|------------|-------------------------|
| Arrangiamento secondo offerta | 2 | fr. 999.00 | fr. 1'998.00 (1) |
| Supplemento carburante | 2 | fr. 80.00 | fr. 160.00 (1) |
| Biglietto del treno domicilio - aeroporto | 2 | fr. 40.00 | fr. 80.00 (2) |
| Spese di pratica | 2 | fr. 30.00 | <u>fr. 60.00 (1, 2)</u> |
| Totale 30 giorni netto | | | <u>fr.2'298.00</u> |

IVA:

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Prest. viaggio all'estero (1) | incl. 0,0 % IVA | fr.2'215.85 | fr. 0.00 |
| Prest. viaggio in CH (2) | incl. 7,6 % IVA | <u>fr. 82.15</u> | <u>fr. 5.80</u> |
| Totale | | <u>fr. 2'298.00</u> | <u>fr. 5.80</u> |

Spiegazioni in relazione ai supplementi (queste spiegazioni non vanno indicate sulla fattura):

Il supplemento per il carburante è considerato prestazione accessoria al volo e come tale condivide lo stesso destino fiscale del volo (in questo caso è esente dall'IVA).

Le spese di pratica costituiscono una prestazione accessoria. Esse non possono tuttavia essere attribuite chiaramente a una prestazione principale e vanno perciò ripartite fra le diverse prestazioni principali (incl. il viaggio ferroviario imponibile dal luogo di domicilio all'aeroporto). Se l'agenzia di viaggi contribuente rinuncia per motivi di semplificazione alla ripartizione, l'importo complessivo delle spese di pratica è imponibile all'aliquota normale (o all'aliquota d'imposta più alta che viene applicata nella fattura in questione).

5. Agire in nome proprio o in nome di terzi

5.1 Rappresentanza diretta

Se il rappresentante ha ricevuto dal rappresentato un semplice mandato di mediazione e agisce esplicitamente in nome e per conto del rappresentato, si verifica una fornitura o prestazione di servizi direttamente tra il rappresentato e il terzo. Nella fattura emessa al terzo, il rappresentato deve essere indicato come prestatore, con il suo nome e indirizzo completi (☞ nm. 192 segg.).



Vale come rappresentante diretto chi conclude contratti in nome e per conto del rappresentato.

Si verifica questa tipologia di mediazione quando il rappresentante dispone dei seguenti documenti:

- un mandato scritto di mera mediazione stipulato fra il rappresentato e il rappresentante;
- documenti come contratti di compravendita o di locazione, fatture e ricevute, dai quali risulti in nome e per conto di chi quale bene (singoli beni o i beni della relativa specie)¹⁹ o prestazione di servizi è stato venduto, locato o eseguito. Oltre alla precisa descrizione del bene (o della relativa specie dei beni)²⁰ o della prestazione di servizi, vanno quindi indicati anche i nomi e gli indirizzi esatti di entrambi i contraenti (rappresentato e terza persona; nel seguente esempio il proprietario dell'appartamento e il locatario). Se il rappresentato è contribuente, va indicato il suo N.IVA nella fattura al terzo;
- un conteggio scritto con il quale il rappresentante conteggia con il rappresentato la controprestazione e la provvigione che gli spetta e nel quale comunica il nome e l'indirizzo del terzo.

¹⁹ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

²⁰ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Se le precitate condizioni risultano soddisfatte, il rappresentante impone all'aliquota normale soltanto la provvigione ricevuta a titolo di controprestazione per la sua prestazione di servizi. Questa provvigione è esente dall'IVA se l'operazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta oppure è effettuata unicamente all'estero. Se l'operazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, soltanto la quota di mediazione concernente l'operazione all'estero è esente dall'imposta (art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).

Nella sua fattura al destinatario della prestazione, il mediatore può menzionare l'IVA indicando il N.IVA del prestatore (mandante), senza però il suo N.IVA.

Le operazioni effettuate in nome e per conto di terzi nonché il loro trasferimento al prestatore vanno registrati nei libri contabili su specifici conti transitori.

Esempio

Un proprietario di un appartamento di vacanza incarica una fiduciaria di dare in locazione il suo appartamento. Se le citate condizioni risultano soddisfatte, si è in presenza di una rappresentanza diretta, ragion per cui il contratto viene stipulato direttamente tra il rappresentato (proprietario dell'appartamento di vacanza) e il terzo (locatario).

5.2 Casi particolari di rappresentanza

5.2.1 Vendita di biglietti di volo da parte di agenzie di viaggi

I biglietti aerei venduti sul territorio svizzero e all'estero da parte di agenzie di viaggi remunerate in base a una provvigione calcolata sulla cifra d'affari o a un **compenso fisso, concordato con le compagnie aeree,**²¹ non sono considerati venduti in nome dell'agenzia di viaggi, bensì in nome e per conto della corrispondente impresa di navigazione aerea. Le agenzie di viaggi devono quindi trattare queste vendite come operazioni di mediazione. In caso di vendita di biglietti per voli imponibili sul territorio svizzero le imprese di navigazione aerea devono imporre all'aliquota normale il prezzo di vendita lordo (prima della deduzione di un'eventuale provvigione di vendita).

Il prezzo maggiorato alla vendita rispettivamente diminuito all'acquisto (ossia la differenza tra il prezzo fissato dal mandante e il prezzo effettivamente realizzato) non rappresenta dal profilo dell'IVA il pagamento di una provvigione da parte dell'impresa di navigazione aerea all'agenzia di viaggi, bensì il margine dell'agenzia di viaggi.²²

Le agenzie di viaggi contribuenti devono imporre all'aliquota normale la provvigione ricevuta dalle imprese di navigazione aerea nella misura in cui è riferita a voli imponibili sul territorio svizzero. Le provvigioni pagate alle agenzie di viaggi o ai punti di vendita con sede all'estero per vendite di voli imponibili sul territorio

21 Precisazione della prassi

22 Precisazione della prassi

svizzero vanno dichiarate come ottenimenti di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. L'impresa di navigazione aerea può dedurre la corrispondente imposta precedente nella misura in cui sono adempite le condizioni secondo i nm. 816 segg.

Agendo da mediatori nella vendita di biglietti di voli di linea, le agenzie di viaggio non possono menzionare l'IVA o il N.IVA sulle loro fatture ai destinatari della prestazione. In questo caso si riconosce presso il destinatario della prestazione come giustificativo per la deduzione dell'imposta precedente unicamente il biglietto aereo (tagliando "passenger receipt"), nella misura in cui esso contiene le indicazioni secondo l'articolo 37 LIVA. Il mediatore che emette la fattura in nome e per conto del suo mandante (prestatore) può menzionare l'IVA con il N.IVA del suo mandante.

La vendita di biglietti aerei la cui remunerazione tra le agenzie di viaggi e le compagnie aeree di navigazione non è stata concordata in base a una provvigione calcolata sulla cifra d'affari o un compenso fisso, rappresenta una cifra d'affari realizzata in nome dell'agenzia di viaggi. La controprestazione imponibile all'aliquota normale per i voli eseguiti sul territorio svizzero è determinata dal prezzo del biglietto (compreso il prelievo di un supplemento per i costi amministrativi). Inoltre, l'agenzia di viaggi realizza cifre d'affari in nome proprio anche se l'impresa di navigazione aerea versa una provvigione (parziale) e il passeggero paga un supplemento (ridotto) per i costi amministrativi. L'agenzia di viaggi deve imporre all'aliquota normale la controprestazione per la vendita dei biglietti per i voli eseguiti sul territorio svizzero (compreso il supplemento per i costi amministrativi). La provvigione (parziale) versata dall'impresa di navigazione aerea è considerata una diminuzione del prezzo d'acquisto.²³

5.2.2 Altre prestazioni

Analogamente alla rappresentanza diretta (☞ cifra 5.1) vengono trattate le vendite delle seguenti prestazioni di servizi effettuate dall'incaricato (p. es. chioschi, edicole, agenzie di viaggi, enti turistici) su mandato del prestatore:

- biglietti e abbonamenti dei trasporti pubblici nonché di funicolari e impianti di risalita;
- biglietti d'ingresso a manifestazioni sportive e culturali;
- vignette e contrassegni autostradali e per biciclette;
- biglietti per concerti e teatri;
- bollettini di lotterie di ogni genere (sport-toto, lotto ecc.), anche se le provvigioni soggiacciono all'AVS.

²³ Precisazione della prassi

Per le prestazioni di servizi poc'anzi descritte le condizioni della rappresentanza diretta sono soddisfatte quando:

- il prestatore (rappresentato) appare chiaramente con il suo nome sul biglietto, tagliando o bollettino ecc. In caso di consorzio tariffario dei trasporti pubblici è sufficiente l'agire verso l'esterno di uno dei suoi membri;
- il destinatario della prestazione (terzo) riceve un documento che gli consente di ottenere direttamente la prestazione predefinita sotto forma di un titolo di trasporto valido (biglietto unico o multicorse), tagliando o biglietto d'ingresso valido ecc.;
- il conteggio fra l'incaricato (rappresentante) e il prestatore (rappresentato) avviene in base a provvigioni;
- la mediazione viene fatta valere solo per singole prestazioni. Per contro, se la prestazione è eseguita nel quadro di una combinazione di prestazioni (p. es. come viaggio "tutto compreso" secondo la LF sui viaggi "tutto compreso") si verifica sempre una cifra d'affari propria dell'incaricato;
- si tratta di un pagamento anticipato per una prestazione di servizi. Questa regola non è quindi applicabile alle forniture.

Se le condizioni precedentemente indicate risultano soddisfatte, l'incaricato (rappresentante) impone all'aliquota normale unicamente la provvigione ricevuta a titolo di controprestazione per la sua prestazione di servizi. Il prestatore (rappresentato) impone l'intero prezzo di vendita pagato dal destinatario della prestazione (terzo). Se la cifra d'affari oggetto della mediazione è realizzata all'estero, la provvigione per la mediazione è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).



Non sono considerate mediazione, ma valgono cifra d'affari realizzata in proprio dall'incaricato, le vendite di prestazioni di servizi per le quali egli ha fatto valere al loro ottenimento una deduzione dell'imposta precedente.

5.3

Rappresentanza indiretta

In tutti i casi in cui le condizioni indicate alla cifra 5.1 non risultano soddisfatte o non rientrano sotto la cifra 5.2 sussiste una rappresentanza indiretta.



Il contribuente non impone unicamente la sua provvigione bensì l'intera controprestazione per il bene o la prestazione di servizi oggetto della mediazione all'aliquota d'imposta determinante.

6. Agenzie di viaggi con sede sociale all'estero

Se un'agenzia di viaggi con sede all'estero acquista presso agenzie di viaggi con sede sul territorio svizzero prestazioni imponibili (p. es. viaggi itineranti attraverso la Svizzera) e le rivende in nome e per conto proprio alla sua cliente svizzera ed estera, ciò può, in caso di superamento dei limiti di cifra d'affari determinanti, originare il suo assoggettamento.

☞ Per ulteriori dettagli vedi l'opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

L'agenzia di viaggi con sede all'estero che acquista e vende esclusivamente prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA è di principio eccettuata dall'assoggettamento.

Le agenzie di viaggi con sede all'estero non assoggettate all'imposta sul territorio svizzero non hanno alcun diritto al rimborso dell'IVA secondo l'articolo 90 capoverso 2 LIVA: l'IVA loro fatturata sul territorio svizzero per l'ottenimento di forniture e prestazioni di servizi che rifatturano come tali ai loro clienti non può essere rimborsata (art. 29 cpv. 4 OLIVA). Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l'agenzia viaggi estera agisca in nome e per conto proprio o come rappresentante diretta.

7. Vendita di prestazioni di viaggio per via elettronica (p. es. in internet)

L'agenzia di viaggi che vende prestazioni per le quali viene allestito e trasmesso un documento in formato elettronico deve in particolare osservare le disposizioni sul commercio elettronico.

☞ Maggiori dettagli sul commercio elettronico sono disponibili sul sito internet dell'AFC.

8. Opzione

8.1 In generale

Le operazioni escluse dall'IVA sono enumerate in modo esaustivo nell'articolo 18 LIVA.

Se un'operazione ha come oggetto una prestazione esclusa dall'IVA e non si opta per la sua imposizione, l'IVA gravante le forniture e l'importazione di beni nonché le prestazioni di servizi che sono utilizzate per il conseguimento di una tale operazione sul territorio svizzero e all'estero non può essere dedotta quale imposta precedente. Ciò riguarda non solo l'imposta precedente gravante le spese direttamente attribuibili bensì pure quella contenuta proporzionalmente negli investimenti e nelle spese generali dell'impresa (doppia utilizzazione).

Esempio

Un offerente di viaggi linguistici con sede sul territorio svizzero non ha optato per l'imposizione delle operazioni secondo l'articolo 18 numero 11 LIVA (formazione). Sul territorio svizzero l'impresa sostiene spese generali d'esercizio come

ad esempio spese telefoniche, costi per l'infrastruttura EED, spese per uffici e locali. La deduzione dell'imposta precedente gravante queste spese va ridotta proporzionalmente all'attività esclusa dall'IVA.

Per evitare che l'imposta precedente gravante determinate operazioni escluse dall'IVA non possa essere dedotta – rispettivamente che debba essere effettuata una riduzione della deduzione dell'imposta precedente – il contribuente può, su richiesta, optare per l'imposizione di queste operazioni effettuate sul territorio svizzero, vale a dire le può imporre volontariamente (art. 26 LIVA).



Non è possibile un'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA il cui luogo della fornitura o della prestazione si trova all'estero.

Se l'agenzia di viaggi effettua tali operazioni, per esempio viaggi per soggiorni linguistici verso l'estero o all'estero, la deduzione dell'imposta precedente gravante le spese effettuate sul territorio svizzero dall'agenzia di viaggi va in ogni caso ridotta proporzionalmente.

☞ Maggiori dettagli in relazione alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente sono pubblicati nella cifra 18 e nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

8.2 Opzione per le agenzie di viaggi

In relazione alla vendita di prestazioni di viaggio sono ipotizzabili operazioni con le seguenti prestazioni escluse dall'IVA, per la cui imposizione è possibile optare (enumerazione non esaustiva):

- prestazioni nel settore delle vacanze speciali e dei programmi di scambio per la gioventù (art. 18 n. 9 e 10 LIVA);
- prestazioni nell'ambito della formazione, come ad esempio offerte di corsi, vacanze linguistiche, congressi ecc. (art. 18 n. 11 LIVA);
- prestazioni nel campo della cultura, in particolare gli ingressi a manifestazioni culturali come ad esempio opere (art. 18 n. 14 LIVA). In caso d'opzione tali prestazioni sono imponibili all'aliquota ridotta. Non rientrano in queste disposizioni gli ingressi a manifestazioni di carattere economico come ad esempio fiere, esposizioni commerciali e industriali. Tali ingressi sono sempre imponibili all'aliquota normale;
- prestazioni nel campo dello sport, segnatamente gli ingressi a manifestazioni come pure le tasse d'iscrizione (art. 18 n. 15 LIVA). In caso d'opzione tali prestazioni sono imponibili all'aliquota ridotta. Non rientrano in queste disposizioni gli ingressi agli impianti sportivi senza diritto esclusivo di usarli. Per quanto riguarda la locazione di impianti sportivi (art. 18 n. 21 LIVA) con il di-

ritto d'utilizzo esclusivo per il locatario, un'opzione è possibile solo se il locatario è contribuente.

8.3 **Conseguenze fiscali dell'opzione**

Se l'AFC ha accettato la richiesta per l'imposizione volontaria, alle operazioni effettuate sul territorio svizzero occorre applicare:

- l'aliquota ridotta per le operazioni secondo l'articolo 18 numeri 14-16 LIVA,
- l'aliquota normale per le altre operazioni secondo l'articolo 18 LIVA per la cui imposizione si è optato.

Non è più necessaria la riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

8.4 **Situazione in caso di rivendita di prestazioni per le quali si è optato**

Se un rivenditore acquista una prestazione per la cui imposizione il prestatore ha optato, il rivenditore può far valere l'IVA trasferitagli per questa prestazione a titolo d'imposta precedente soltanto se egli stesso è stato autorizzato dall'AFC a optare per l'imposizione di tali operazioni.

8.5 **Modifica d'utilizzazione all'inizio e alla fine dell'opzione**

Dettagliate informazioni su questo aspetto sono pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

8.6 **Condizioni per l'opzione**

Per maggiori informazioni vedi nm. 683 segg come pure l'articolo 26 LIVA.

9. **Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero**

In conformità dell'articolo 10 LIVA il destinatario contribuente ai sensi dell'articolo 24 deve assoggettare all'IVA l'ottenimento di una prestazione di servizi, purché:

- a. si tratti di una prestazione di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario) che un'impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede all'estero esegue sul territorio svizzero, sempreché detta impresa non opti per l'imposizione ai sensi dell'articolo 27 LIVA, oppure
- b. si tratti di una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore) che il destinatario con sede sul territorio svizzero riceve dall'estero e impiega o utilizza sul territorio svizzero.

Secondo l'articolo 24 LIVA è assoggettato all'IVA chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 LIVA prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero per oltre 10 000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, l'assoggettamento è limitato a tali pre-

stazioni. L'importo minimo di 10 000 franchi per anno civile vale anche per chi è contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA; sussiste tuttavia l'obbligo di dichiarare ogni prestazione ottenuta (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA).

Si considerano imprese con sede all'estero anche gli stabilimenti d'impresa esteri del contribuente con sede sul territorio svizzero.

Esempio

Un organizzatore di viaggi svizzero, contribuente, fa realizzare da un'agenzia pubblicitaria con sede in Germania, non contribuente sul territorio svizzero, uno spot televisivo per vacanze sugli sci. Questo spot televisivo promuove vacanze sciistiche attraverso canali televisivi di lingua tedesca svizzeri ed esteri. L'organizzazione di viaggi deve imporre la controprestazione pagata per lo spot televisivo a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Altri esempi di analoghi ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili:

- *prestazioni di interpreti e traduttori;*
- *prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale;*
- *prestazioni pubblicitarie;*
- *prestito di personale;*
- *prestazioni di elaborazione di dati;*
- *prestazioni di servizi di telecomunicazione.*

Parte B: Enti turistici nonché analoghe organizzazioni turistiche

10. Concetto di ente turistico

Per enti turistici s'intendono non solo gli uffici turistici e le società di sviluppo turistico organizzati secondo il diritto privato, bensì anche altre organizzazioni turistiche di diritto privato (p. es. organizzazioni come associazioni del ramo e comunioni di interessi) nonché istituzioni di diritto pubblico (organizzazioni turistiche di enti territoriali come Confederazione, Cantoni, Regioni, Comuni).

11. Prestazioni degli enti turistici

Gli enti turistici realizzano una quota determinante delle loro operazioni nella sfera non imponibile (☞ cifra 11.1). Allo stesso tempo realizzano di regola anche operazioni imponibili (☞ cifra 11.2).

11.1 Sfera non imponibile

I ricavi non imponibili sono ad esempio:

- le tasse turistiche di diritto pubblico (☞ cifra 13.1);
- i contributi dei membri (☞ cifra 13.3);
- i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici (☞ cifra 13.4);
- i doni (☞ cifra 13.5);
- i biglietti d'ingresso a manifestazioni musicali e culturali (☞ cifra 13.6);
- i biglietti d'ingresso a manifestazioni sportive incluse le tasse di iscrizione (☞ cifra 13.6);
- le controprestazioni realizzate con la locazione di impianti sportivi (☞ cifra 13.7).



Simili operazioni non imponibili non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

Per evitare l'esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente rispettivamente le riduzioni della deduzione dell'imposta precedente, l'ente turistico contribuente ha la possibilità di optare per l'imposizione di determinate operazioni, imponendole volontariamente. Ciò è ad esempio possibile per i biglietti d'ingresso ma non per le tasse turistiche e i sussidi.

☞ Maggiori dettagli in relazione all'opzione nella cifra 15 e nei nm. 683 segg.

☞ Maggiori dettagli in merito alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente nella cifra 18 e nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

11.2 Sfera imponibile

I ricavi imponibili sono ad esempio le controprestazioni derivanti

- dall'alloggio, come da case di vacanza ecc. (☞ cifra 13.8);

- dalla gestione di un sistema di prenotazioni (☞ cifra 13.9);
- dalla sponsorizzazione (☞ cifra 13.5);
- da prestazioni su mandato, come il servizio invernale per il Comune ecc. (☞ cifra 13.4.3);
- dalla gestione di impianti sportivi (☞ cifra 13.7);
- dalla vendita di cartine, oggetti ricordo ecc. (☞ cifra 13.11);
- dall'organizzazione di manifestazioni, come congressi ecc. (☞ cifre 13.6 e 14).



Simili operazioni imponibili legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

12. Metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria

L'attribuzione delle spese e degli investimenti gravati d'imposta precedente in seguito a attività imponibili e non imponibili può risultare dispendiosa per gli enti turistici. Per semplificare i lavori amministrativi in relazione al rendiconto IVA può essere utile l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria.

Le aliquote saldo e le aliquote forfettarie rappresentano un mezzo ausiliario per facilitare le piccole e medie aziende nell'allestimento del rendiconto IVA.

L'IVA dovuta si ottiene moltiplicando la cifra d'affari imponibile (IVA inclusa) realizzata in un determinato periodo di rendiconto con l'aliquota saldo rispettivamente forfettaria autorizzata dall'AFC. Con l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria la deduzione dell'imposta precedente è compensata in modo forfettario.

☞ Maggiori dettagli nella cifra 17 e nell'opuscolo "Aliquote saldo".

13. Le singole prestazioni e l'afflusso di fondi

13.1 Tasse turistiche di diritto pubblico²⁴

Le tasse turistiche di diritto pubblico che ricevono gli enti turistici o le organizzazioni turistiche aventi questa funzione non sono imponibili ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LIVA, a condizione che

- l'ente turistico rispettivamente l'organizzazione turistica siano incaricati per legge dell'incasso e dell'impiego delle tasse e
- le tasse ricevute siano impiegate per lo scopo definito dalla legge.

Ne fanno parte tutte le tasse turistiche prelevate presso ospiti, proprietari di case/appartamenti di vacanza e prestatori di servizi turistici (p. es. alberghi ristoranti, ferrovie di montagna), come ad esempio le tasse di soggiorno, sullo sport, di promovimento economico, su commerci, di promozione, purché siano prelevate

24 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2001

in virtù di una base legale e utilizzate secondo lo scopo descritto nella legge. Di regola, sono considerate basi legali i regolamenti pubblici sul prelievo di tasse turistiche emanati dai Cantoni e dai Comuni.

Esempio

Un Comune preleva in base alla relativa legge comunale le tasse di soggiorno così come una tassa generale di promovimento economico. Nella legge il Comune delega le procedure d'incasso e l'utilizzo interamente al locale ente turistico di diritto privato. Quest'ultimo utilizza il denaro nell'ambito degli scopi descritti nella legge. L'ente turistico non deve imporre né le tasse di soggiorno né la tassa di promovimento economico.

13.2 Mere procedure di incasso di tasse turistiche

Se un'organizzazione contribuente è incaricata di procedere all'incasso di una tassa turistica ch'essa deve trasferire all'ente pubblico che la riscuote, un'eventuale provvigione d'incasso è imponibile all'aliquota normale.

Ne fanno ad esempio parte le tasse cantonali d'alloggio, che costituiscono usualmente delle partite transitorie per gli enti pubblici. Le provvigioni d'incasso che ne derivano sono imponibili all'aliquota normale.

13.3 Contributi dei membri

L'articolo 18 numero 13 LIVA esclude dall'IVA le operazioni fornite da parte di determinate istituzioni senza scopo lucrativo contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti.

Oltre alle istituzioni di diritto pubblico, di regola anche le associazioni sono considerate senza scopo lucrativo. Un'ulteriore possibile forma d'istituzione senza scopo lucrativo è la cooperativa, a condizione che negli statuti siano escluse la distribuzione dell'utile, la remunerazione del capitale e la distribuzione dell'utile di liquidazione.

Per essere escluso dall'IVA, il contributo dei membri deve essere fissato negli statuti. È sufficiente che l'obbligo di versare il contributo sia definito come principio negli statuti e che in essi si faccia ad esempio riferimento a un regolamento separato per i contributi.

Non è necessario che il contributo sia uguale per tutti i membri. È possibile una suddivisione in categorie con diversi contributi base (p. es. membri attivi, passivi). Il contributo di membro può essere prelevato sotto forma di un importo fisso o in base a fattori economici del membro, come ad esempio l'importo dello stipendio, il numero dei letti ecc. A tutti i membri della stessa categoria va applicata la stessa chiave per la determinazione del contributo di membro. Inoltre, non può esistere alcuna relazione diretta fra le prestazioni effettivamente ottenute dai membri e la chiave per il calcolo dei contributi dei membri (nessuna determina-

zione dei contributi dei membri nel senso di una ripartizione dei costi tenendo conto delle prestazioni effettivamente ottenute).



Le controprestazioni dei membri dell'associazione o della federazione che superano tali contributi di base fissati statutariamente sono imponibili se sono prelevate solamente da singoli membri o categorie di membri.

Se negli statuti viene fissato un contributo minimo e un membro versa un importo superiore può trattarsi di un dono non imponibile (☞ cifra 13.5).

Esempio 1

I membri di un ente turistico possono, dietro pagamento di una controprestazione supplementare, utilizzare i servizi del sistema di prenotazioni locale. L'ente turistico impone all'aliquota normale la controprestazione pagata in aggiunta al contributo di membro.

Esempio 2

I membri di un ente turistico versano un contributo di base annuo, che è escluso dall'IVA secondo le disposizioni dell'articolo 18 numero 13 LIVA. I membri che effettuano prestazioni turistiche dirette (alberghi, ferrovie di montagna ecc.) pagano un contributo pubblicitario supplementare stabilito in percento della cifra d'affari. Questo cosiddetto contributo di promovimento costituisce una controprestazione imponibile e va imposto dall'ente turistico all'aliquota normale.

13.4 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

Per ulteriori informazioni, a complemento delle indicazioni che seguono, vedi il promemoria "Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici".

13.4.1 Definizione e trattamento fiscale

Si tratta di **sussidi** quando:

- Vi è un rapporto fra i poteri pubblici (ossia chi versa i sussidi) e un destinatario che agisce al di fuori di questi, e
- Il beneficiario ha un diritto legale di ottenere, su richiesta, un sussidio e non vi è scambio di prestazioni.

Si tratta di **altri contributi dei poteri pubblici** quando per l'ottenimento degli stessi non è richiesta alcuna prestazione in contropartita, ossia quando:

- il beneficiario viene sollecitato a un determinato comportamento finalizzato agli obiettivi economici, scientifici, sociali o simili di chi versa i contributi, oppure

- chi versa i contributi sostiene o promuove semplicemente un'attività del beneficiario o contribuisce al mantenimento della stessa, oppure
- chi versa i contributi allevia o compensa gli oneri finanziari risultanti dall'adempimento di compiti di diritto pubblico, oppure
- al beneficiario vengono assegnati semplicemente obblighi e obiettivi e/o il beneficiario è tenuto a fornire un resoconto sulla sua attività a chi versa i contributi.

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici – anche se erogati sulla base di un contratto di prestazione – non fanno parte della controprestazione (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA). Il contribuente che riceve sussidi o altri contributi dei poteri pubblici non deve quindi imporli. Tuttavia egli deve procedere a una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 8 LIVA).

Esempio

Gli enti turistici di una regione sono uniti in un'associazione cantonale. In base alla legge cantonale sul turismo, l'associazione riceve un contributo dal Cantone. Questo contributo dei poteri pubblici rientra nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA e perciò non deve essere imposto.

13.4.2 Forma dei sussidi e degli altri contributi dei poteri pubblici

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici possono essere concessi sotto forma di prestazioni in denaro (pagamento di un importo) o di prestazioni valutabili in denaro. Tali prestazioni valutabili in denaro possono ad esempio consistere in condizioni preferenziali per prestiti, condoni di prestiti, fidejussioni, prestazioni di servizi o in natura eseguite a titolo gratuito o a un prezzo ridotto.

Se la concessione dei sussidi o degli altri contributi dei poteri pubblici avviene sotto forma di una tale prestazione valutabile in denaro, essa va valutata al prezzo di mercato e presa in considerazione per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

13.4.3 Delimitazione in relazione alla controprestazione imponibile

Vi è scambio di prestazioni (imponibili), quando il contribuente effettua **prestazioni concrete ed esigibili** in virtù di una legge, rispettivamente di una disposizione dell'autorità o di contratti di compravendita, locazione, appalto o di mandati di diritto pubblico o privato e il destinatario della prestazione (collettività pubblica, privato) paga in cambio una determinata controprestazione. Ciò vale anche quando il destinatario della prestazione svolge in seguito un'attività nell'esercizio della sovranità pubblica. Simili pagamenti da parte della collettività pubblica al prestatore sono controprestazioni che, secondo il genere della prestazione, possono essere imponibili oppure esclusi dall'IVA.

Esempio 1

La manutenzione dei sentieri per passeggiate ed escursioni è affidata all'ente turistico. Per questa attività l'ente è indennizzato con i proventi delle tasse di soggiorno (non imponibili). Verso controprestazione supplementare, l'ente turistico si occupa della manutenzione delle strutture dell'istituto scolastico. La controprestazione supplementare è imponibile all'aliquota normale.

Esempio 2

Un ente turistico gestisce in nome e per conto del Comune la piscina comunale. Il Comune bonifica all'ente turistico le spese sostenute in suo nome (p. es. spese del personale, spese generali d'esercizio). Per l'ente turistico il rimborso di queste spese da parte del Comune è imponibile all'aliquota normale.

Osservazione:

Le controprestazioni realizzate dall'ente turistico con la gestione della piscina in nome e per conto del Comune costituiscono per quest'ultimo operazioni imponibili. Il Comune deve perciò esaminare l'eventuale assoggettamento del servizio interessato.

Esempio 3

Il Comune incarica l'ente turistico dell'organizzazione dell'annuale festa del 1° agosto. L'ente turistico impone all'aliquota normale la controprestazione separata ricevuta per questo incarico dal Comune al di fuori delle tasse turistiche.

13.5**Sponsorizzazioni e doni**

Sono considerati **doni** i pagamenti o le altre liberalità (p. es. in natura o sotto forma di altre prestazioni valutabili in denaro), elargiti senza essere in relazione a una determinata prestazione in contropartita. Non costituiscono controprestazione e di conseguenza non sono imponibili.



Il contribuente che riceve tali doni è tenuto a procedere a una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

I doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario sono considerati controprestazione imponibile (art. 33 cpv. 2 LIVA). Per evitare malintesi, nella prassi amministrativa questi non sono denominati doni ma bensì **sponsorizzazioni**.

Vi è una fattispecie di sponsorizzazione quando il destinatario di un'elargizione (denaro o prestazione valutabile in denaro come ad es. beni in natura, impiego di personale) effettua una prestazione in contropartita, una prestazione pubblicitaria o un'altra prestazione promozionale a vantaggio dello sponsor. Ciò può ad esempio avvenire con la menzione del nome o della ditta dello sponsor in un comunicato.

Ai fini del trattamento fiscale è irrilevante come le parti qualificano il loro rapporto (sponsorizzazione, collaborazione, patronato, mecenatismo, donazione).

Non vi è una prestazione pubblicitaria e quindi **neppure una sponsorizzazione** in caso di:

- menzione, unica o ripetuta, dei finanziatori nella parte ufficiale di un rapporto d'esercizio, di ricerca e/o di gestione. È considerato un rapporto di gestione il resoconto sull'utilizzazione degli importi e/o dei beni messi a disposizione. Tuttavia, se un tale rapporto contiene inserzioni, le corrispondenti controprestazioni sono di principio imponibili;
- ringraziamento:
 - per i doni da parte di persone con attività dipendenti e di privati che svolgono attività indipendente, che sono nominati senza indicazione della loro professione o attività;
 - per i doni di istituzioni di utilità pubblica.²⁵ Rientrano ad esempio tra queste istituzioni le associazioni e fondazioni promotrici di utilità pubblica attive in ambito sociale, culturale, della formazione, scientifico, sportivo, sanitario ecc.;

non costituisce prestazione in contropartita il fatto che le organizzazioni di utilità pubblica che ricevono tali contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell'organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa (= nome commerciale), non costituisce prestazione in contropartita neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell'organizzazione e/o di utilizzare soltanto il logo o la ditta originale di tale impresa.

- menzione di poteri pubblici nonché di persone giuridiche, corporazioni e istituzioni di diritto pubblico, purché non operino a titolo commerciale. Sono considerate come operanti a titolo commerciale ad esempio le aziende delle collettività pubbliche (aziende elettriche, aziende di approvvigionamento idrico, aziende di smaltimento dei rifiuti ecc.).

In tutti gli altri casi si verifica di principio una prestazione pubblicitaria imponibile.

Se l'organizzazione turistica è essa stessa un'organizzazione d'utilità pubblica ai sensi della circolare n. 12 della Divisione principale dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, i contributi che riceve non vanno

²⁵ Secondo le direttive della circolare n. 12 della Divisione principale dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

imposti, se l'organizzazione turistica menziona una o più volte in pubblicazioni di sua scelta, in forma neutra, il nome o la ragione sociale della ditta di chi ha versato i contributi e/o utilizza soltanto il logo e/o la ragione sociale in originale di quest'ultima (art. 33a cpv. 1 LIVA).²⁶

I principi indicati in precedenza non sono soltanto validi per le elargizioni di denaro bensì anche se l'aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro, quali ad esempio le liberalità in natura.

Esempio 1

Un'impresa di funivie sostiene uno studio di fattibilità per un parco d'avventura di cui ha dato mandato un ente turistico. L'impresa di funivie riceve un esemplare gratuito dello studio, nel quale però non è menzionata per nome quale finanziatrice e non ha nessun diritto preferenziale in merito ai risultati dello studio. Il contributo di sostegno dell'impresa di funivie non costituisce per il destinatario (ente turistico) alcuna controprestazione imponibile, tuttavia comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

Esempio 2

Un'organizzazione turistica organizza un festival, sostenuta finanziariamente da ditte locali e regionali. Queste imprese sono menzionate per nome nel programma della manifestazione. La menzione nel programma della manifestazione è considerata una prestazione in contropartita. Le controprestazioni provenienti da sponsorizzazioni sono imponibili all'aliquota normale.

Inoltre, un'altra impresa, pure menzionata per nome nel programma, mette gratuitamente a disposizione computer, programmi, stampati e altri accessori. Per questa prestazione valutabile in denaro, l'organizzazione turistica impone all'aliquota normale l'importo che dovrebbe corrispondere in un normale rapporto di affari (vale a dire in assenza di una prestazione in contropartita sotto forma di pubblicità).

Esempio 3

Le rappresentazioni durante la settimana del festival hanno luogo nella sala di proprietà della parrocchia. La parrocchia concede agli organizzatori la sala gratuitamente e perciò è menzionata come sponsor nel programma della manifestazione. In questo caso non vi è alcuna prestazione imponibile in contropartita (il partner contrattuale è la parrocchia, un ente d'utilità pubblica). La prestazione valutabile in denaro non è imponibile.

13.6 Manifestazioni culturali, sportive e congressuali

I biglietti d'ingresso e le tasse d'iscrizione sono escluse dall'IVA. Gli importi pagati dagli sponsor o le controprestazioni fatturate agli ospiti per l'alloggio, il vitto ecc. sono imponibili all'aliquota determinante.

²⁶ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

I biglietti d'ingresso per fiere, esposizioni commerciali o le tasse d'iscrizione per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere sono parimenti imponibili all'aliquota normale.

Se l'ente turistico agisce solo in qualità di organizzatore di tali manifestazioni e fattura le controprestazioni per le manifestazioni musicali, culturali e congressuali **espressamente in nome e per conto del promotore**, l'ente turistico impone solo l'onorario (commissione/provvigione) per le prestazioni di servizi di natura organizzativa (art. 11 LIVA).

Questi rapporti contrattuali vanno comprovati con i corrispondenti documenti (☞ cifra 5.1). Se questi ultimi fanno difetto, non vi è alcuna rappresentanza diretta e le controprestazioni realizzate nell'ambito della manifestazione vanno attribuite all'organizzatore (☞ cifra 14).

- ☞ Per maggiori dettagli in relazione alla rappresentanza diretta vedi nm. 190 segg.
- ☞ Per maggiori dettagli in relazione all'organizzazione di manifestazioni vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".
- ☞ Per maggiori dettagli in relazione alla realizzazione di manifestazioni vedi il promemoria "Manifestazioni culturali, sportive e festive".

13.7 Gestione di impianti sportivi

Se un ente turistico o un'organizzazione turistica gestisce un impianto sportivo in nome proprio (per conto proprio o per conto di terzi), le controprestazioni realizzate vanno trattate nel seguente modo:

- le controprestazioni realizzate con la locazione di impianti sportivi (p. es. padiglioni di sport del ghiaccio, piscine) sono escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 numero 21 LIVA. Si verifica una locazione simile quando al locatario sono locati per l'uso esclusivo e per un periodo determinato impianti interi, singoli locali o posti. Non è determinante lo scopo d'uso dell'impianto sportivo. Queste condizioni sono ad esempio adempite se la pista di pattinaggio è locata all'hochey club ogni lunedì dalle ore 20 alle ore 22.
- I biglietti d'ingresso in piscine coperte o all'aperto, padiglioni di sport del ghiaccio, campi da golf ecc.(biglietti singoli, di gruppo/collettivi) sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Sport".

13.8 Prestazioni del settore alberghiero

Le prestazioni d'alloggio nel settore **alberghiero** (pernottamento con prima colazione) effettuate sul territorio svizzero in nome proprio dagli enti turistici sono imponibili all'IVA **all'aliquota speciale**. Tali prestazioni vanno indicate separatamente nella fattura al cliente.

La locazione di **case e appartamenti di vacanza** (ammobiliati e non ammobiliati) siti sul territorio svizzero è pure considerata una prestazione del settore alberghiero imponibile all'aliquota speciale. Il luogo della prestazione del settore alberghiero è regolato dall'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore).

Indipendentemente dalla durata di locazione, a breve o a lungo termine, la locazione di aree per tende, roulotte, camper e mobilhome in **campeggi e aree per mobilhome** con attrezzature particolari (p. es. docce, gabinetti) soggiace all'IVA all'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero.

☞ Riguardo alle prestazioni supplementari in relazione alle prestazioni del settore alberghiero (p. es. locazione di posteggi, pulizia) vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

Le tasse di soggiorno delle aziende alberghiere con sede sul territorio svizzero rispettivamente delle organizzazioni turistiche non fanno parte della controprestazione imponibile, purché la fatturazione avvenga senza supplemento²⁷. Vanno tuttavia indicate separatamente nella fattura.

Se l'organizzazione turistica contribuente agisce semplicemente in qualità di mediatore, solo la provvigione ricevuta è imponibile all'aliquota normale.

Questi rapporti contrattuali vanno comprovati con i corrispondenti documenti (☞ cifra 5.1). Se questi ultimi fanno difetto, non vi è alcuna rappresentanza diretta e le controprestazioni realizzate nell'ambito dell'alloggio vanno attribuite all'organizzazione turistica (☞ cifra 14).

13.9 **Gestione di un sistema di prenotazioni**

Se l'ospite conteggia la prestazione ricevuta personalmente con il prestatore (p. es. albergo, proprietario della casa di vacanza), non sorge alcun problema in merito alla delimitazione fiscale fra un'operazione propria e una mediazione nel senso dell'articolo 11 LIVA. L'organizzazione turistica impone all'aliquota normale la controprestazione per la prestazione di servizi effettuata (prenotazione).

Se l'organizzazione turistica procede all'incasso parziale o intero delle prestazioni del settore alberghiero e delle altre prestazioni, si applicano le disposizioni sulla mediazione di case e appartamenti di vacanza (☞ cifra 14.2.1).

13.10 **Controprestazione realizzata con la locazione e l'affitto**

Secondo le disposizioni dell'articolo 18 numero 21 lettere a, c, d, f LIVA sono imponibili all'aliquota normale, fra l'altro, le controprestazioni provenienti dalle seguenti prestazioni:

- la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione;

27 Precisione della prassi

- la locazione di parcheggi, salvo se si tratta di quelli destinati all'uso comune o di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'IVA (p. es. locazione di immobili commerciali, appartamenti);
- la locazione e l'affitto di singole attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi;
- la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali.

Sono escluse dall'IVA:

- la locazione di locali in cui il locatario crea la sede sociale o uno stabilimento d'impresa, nonché di locali eletti a domicilio o che costituiscono una residenza per il soggiorno settimanale (incl. i relativi parcheggi);
- la locazione di impianti sportivi (☞ cifra 13.7);
- la locazione di edifici interi, segnatamente la locazione e l'affitto di ristoranti, di alberghi, interi edifici adibiti a esposizioni, esclusi locali o superfici singole.

13.11 **Controprestazione realizzata con forniture di beni (cartine, oggetti ricordo ecc.)**

Le controprestazioni realizzate con la vendita di beni (p. es. cartine, oggetti ricordo, videocassette, libri, piani di città) sul territorio svizzero soggiacciono all'IVA

- all'aliquota ridotta, se si tratta di libri ai sensi dell'OLIVA;
- all'aliquota normale negli altri casi.

Le controprestazioni realizzate con la vendita di beni all'estero o verso l'estero sono esenti dall'IVA (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente), purché l'esportazione dei beni rispettivamente la fornitura all'estero sia documentata (☞ nm. 529 segg.).

13.12 **Rifatturazione di costi in relazione a progetti comuni**

Nel caso di progetti comuni, ad esempio una campagna pubblicitaria regionale, l'esecuzione del progetto è assunta da un singolo partecipante; egli paga tutte le fatture e addebita proporzionalmente i costi agli altri partecipanti al progetto. La rifatturazione di tali costi va imposta all'aliquota normale.

14. **Agire in nome proprio o in nome di terzi**

14.1 **Disposizioni generali**

Le organizzazioni turistiche agiscono di principio **in nome e per conto proprio**. Si considera sempre controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in

sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Le organizzazioni turistiche agiscono in nome e per conto di terzi soltanto:

- in caso di rappresentanza diretta secondo l'articolo 11 LIVA (☞ cifra 5.1);
- in relazione alla vendita delle prestazioni di servizi elencate alla cifra 5.2, purché le condizioni risultino soddisfatte.

In questi casi soltanto la provvigione ricevuta per la mediazione è imponibile all'aliquota normale. La provvigione è esente dall'IVA se l'operazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta o è effettuata esclusivamente all'estero. Se l'operazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, soltanto la quota della provvigione concernente l'operazione all'estero è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).

Nella sua fattura al destinatario della prestazione, il mediatore può menzionare l'IVA indicando il N.IVA del prestatore (mandante), senza però il suo N.IVA.

Le operazioni effettuate in nome e per conto di terzi nonché il loro trasferimento al prestatore vanno registrati nei libri contabili su specifici conti transitori.

14.2 Particolarità specifiche del settore in relazione alla rappresentanza

14.2.1 Mediazione di case e appartamenti di vacanza

Conformemente alle condizioni concernenti i documenti atti a comprovare in modo inequivocabile la rappresentanza diretta (☞ cifra 5.1), nel contratto e nella fattura vanno sempre indicati con nome/ditta e indirizzo completo sia il proprietario della casa/appartamento di vacanza sia il destinatario della prestazione (locatario).

Se queste condizioni non risultano soddisfatte, non si è in presenza di mediazione ai sensi dell'articolo 11 LIVA e le controprestazioni realizzate nell'ambito dell'alloggio vanno attribuite all'organizzazione turistica.



Se l'organizzazione turistica si assume il rischio dello star delcredere per la prestazione del settore alberghiero, non si è in presenza di mediazione ai sensi dell'articolo 11 LIVA bensì di un'operazione propria dell'organizzazione turistica.

Se l'organizzazione turistica agisce in nome proprio ed emette al proprietario della casa/dell'appartamento di vacanza una nota di credito per la prestazione ottenuta, per poter far valere un eventuale diritto alla deduzione dell'imposta precedente vanno rispettate le condizioni riguardo alla fatturazione e al trasferimento dell'IVA secondo l'articolo 37 LIVA.

14.2.2 Manifestazioni congressuali

Conformemente alle condizioni concernenti i documenti atti a comprovare in modo inequivocabile la rappresentanza diretta (☞ cifra 5.1), nel contratto e nella fattura vanno sempre indicati con nome/ditta e indirizzo completo sia l'organizzatore del congresso sia il destinatario della prestazione (partecipante al congresso). Non è sufficiente la sola indicazione della manifestazione, come ad esempio l'annotazione "Congresso sul diritto fiscale internazionale".

Se le condizioni per la rappresentanza diretta sono adempite, la base di calcolo dell'imposta presso l'organizzatore è soltanto la controprestazione per la prestazione di servizi di natura organizzativa.

Il trattamento fiscale di controprestazioni da prestazioni di servizi di natura organizzativa è regolato dall'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario).²⁸

Esse sono imponibili all'aliquota normale se il destinatario ha la sua sede sociale sul territorio svizzero. Se il destinatario delle prestazioni di servizi di natura organizzativa (mandante) ha la sua sede sociale comprovatamente all'estero, la controprestazione non è imponibile all'IVA.

La fatturazione di costi, effettuati sia in nome proprio sia per conto di terzi, al destinatario della prestazione va sempre eseguita separatamente.



Se in base alla fattura o all'indicazione dell'IVA non è chiaro se quest'ultima si riferisce inequivocabilmente ed esclusivamente alle prestazioni effettuate in nome proprio, la controprestazione totale è imponibile all'aliquota normale.

Per motivi di semplificazione si raccomanda di allestire fatture separate per le prestazioni effettuate in nome proprio e per quelle effettuate in nome di terzi.

15. Opzione 15.1 In generale

Le operazioni escluse dall'IVA sono enumerate in modo esaustivo nell'articolo 18 LIVA.

Se un'operazione ha come oggetto una prestazione esclusa dall'IVA e non si opta per la sua imposizione, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'IVA gravante le forniture e l'importazione di beni nonché le prestazioni di servizi utilizzati per il conseguimento di una tale operazione sul territorio svizzero e all'estero. Ciò riguarda non solo l'imposta precedente gravante le spese direttamente attribuibili bensì pure quella contenuta proporzionalmente negli investimenti e nelle spese generali dell'impresa (doppia utilizzazione).

²⁸ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

☞ Maggiori dettagli in relazione alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente nella cifra 18 e nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

Per evitare che l'imposta precedente gravante determinate operazioni escluse dall'IVA non possa essere dedotta – rispettivamente che debba essere effettuata una riduzione della deduzione dell'imposta precedente – l'organizzazione turistica contribuente può, su richiesta, optare per l'imposizione di queste operazioni effettuate sul territorio svizzero, vale a dire le può imporre volontariamente (art. 26 LIVA).

Se l'AFC ha accettato la richiesta per l'imposizione volontaria, alle operazioni effettuate sul territorio svizzero occorre applicare

- l'aliquota ridotta per gli ingressi a manifestazioni culturali e sportive come pure per le tasse d'iscrizione (art. 18 n. 14-16 LIVA);
- l'aliquota normale per le altre operazioni secondo l'articolo 18 LIVA per la cui imposizione si è optato.

L'esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente rispettivamente la riduzione della deduzione dell'imposta precedente vengono a cadere.

15.2 Operazioni per le quali un'organizzazione turistica può optare

Per le organizzazioni turistiche sono ipotizzabili le seguenti operazioni escluse dall'IVA, per la cui imposizione è possibile optare (enumerazione non esaustiva):

- contributi dei membri stabiliti in conformità degli statuti secondo l'articolo 18 numero 13 LIVA;
- prestazioni nell'ambito della formazione (art. 18 n. 11 LIVA), in particolare le tasse d'iscrizione a congressi;
- prestazioni nel campo della cultura, in particolare gli ingressi a manifestazioni culturali (art. 18 n. 14 LIVA). In caso d'opzione tali prestazioni sono imponibili all'aliquota ridotta. Non rientrano in queste disposizioni gli ingressi a manifestazioni di carattere economico come ad esempio fiere, esposizioni commerciali e industriali. Tali ingressi sono sempre imponibili all'aliquota normale;
- prestazioni nel campo dello sport, segnatamente gli ingressi a manifestazioni come pure le tasse d'iscrizione (art. 18 n. 15 LIVA). In caso d'opzione tali prestazioni sono imponibili all'aliquota normale. Non rientrano in queste disposizioni gli ingressi agli impianti sportivi senza diritto esclusivo di usarli. Per quanto riguarda la locazione di impianti sportivi (art. 18 n. 21 LIVA) con il diritto d'utilizzo esclusivo per il locatario, un'opzione è possibile solo se il locatario è contribuente.

15.3 Operazioni per le quali un'organizzazione turistica non può optare

Per le seguenti operazioni non imponibili l'opzione non è possibile (enumerazione non esaustiva):

- tasse turistiche di diritto pubblico;
- sussidi e altri contributi dei poteri pubblici;
- doni, contributi di terzi (senza prestazione in contropartita);
- operazioni nell'ambito della sovranità delle organizzazioni turistiche di diritto pubblico.

Va osservato che l'imposta precedente sui costi in relazione con tali operazioni non imponibili non può essere dedotta.

☞ In merito alla procedura semplificata in caso di doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi vedi cifra 18.4.

15.4 Inizio, durata e fine dell'opzione

Di principio, l'opzione è possibile al più presto all'inizio del trimestre in cui è stata richiesta per scritto. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet dell'AFC.



Nell'ambito dell'opzione non è possibile il conteggio dell'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 17.2) o dell'aliquota forfettaria (☞ cifra 17.3).

La durata minima dell'opzione è di cinque anni.

All'inizio o alla fine dell'opzione va esaminata la modifica d'utilizzazione.

☞ Per maggiori dettagli in relazione allo sgravio fiscale successivo e all'imposta sul consumo proprio in seguito a modifica d'utilizzazione vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

16. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero

16.1 In generale

In conformità dell'articolo 10 LIVA il destinatario contribuente ai sensi dell'articolo 24 LIVA deve assoggettare all'IVA l'ottenimento di una prestazione di servizi, purché:

- a. si tratti di una prestazione di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (principio del luogo del destinatario) che un'impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede all'estero esegue sul territorio svizzero, sempreché detta impresa non opti per l'imposizione ai sensi dell'articolo 27 LIVA, oppure

- b. si tratti di una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del prestatore) che il destinatario con sede sul territorio svizzero riceve dall'estero e impiega o utilizza sul territorio svizzero.

Secondo l'articolo 24 LIVA è assoggettato all'IVA chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 LIVA prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero per oltre 10 000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni. L'importo minimo di 10 000 franchi per anno civile vale anche per chi è contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA; sussiste tuttavia l'obbligo di dichiarare ogni prestazione ottenuta (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA).

Si considerano imprese con sede all'estero anche gli stabilimenti d'impresa esteri del contribuente con sede sul territorio svizzero.

Esempio

Un ente turistico attivo in ambito regionale incarica un'agenzia di pubblicità estera di eseguire in Inghilterra una campagna pubblicitaria per vacanze in Svizzera. L'ente turistico impone la controprestazione pagata per la campagna a titolo di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. L'organizzazione turistica può far valere la deduzione dell'imposta precedente nell'ambito delle operazioni imponibili realizzate.

Altri esempi di ottenimenti di prestazioni di servizi imponibili:

- prestazioni di interpreti e traduttori;
- prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale;
- prestazioni pubblicitarie;
- prestito di personale;
- prestazioni di elaborazione di dati;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione.

16.2 In caso di conteggio con le aliquote saldo o le aliquote forfettarie

Anche se gli enti turistici conteggiano con le aliquote saldo o le aliquote forfettarie gli ottenimenti imponibili di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero vanno imposti all'aliquota normale. Nella misura in cui tali ottenimenti non superano complessivamente 10 000 franchi per anno civile non vanno né dichiarati né imposti.

L'importo limite di 10 000 franchi per anno non deve essere inteso come quota irrilevante. Infatti, se tale importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità delle prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero e non solo sulla parte eccedente i 10 000 franchi.

17. Aliquote saldo e aliquote forfettarie

17.1 In generale

Per i contribuenti che, oltre alle prestazioni imponibili, effettuano anche prestazioni escluse dall'IVA, ricevono sussidi o altri versamenti non imponibili, la determinazione della deduzione dell'imposta precedente deducibile può rilevarsi dispendiosa. Ciò concerne diverse istituzioni segnatamente nell'ambito degli enti turistici. Questa fattispecie può essere agevolata attraverso la scelta di un metodo di rendiconto semplificato.

L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria evita la determinazione dell'imposta precedente nonché la relativa separazione nei libri contabili come pure il calcolo di un'eventuale riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Nella misura in cui adempie le condizioni, il contribuente è autorizzato, su sua richiesta, ad allestire i rendiconti con il metodo di rendiconto semplificato dell'aliquota saldo (☞ cifra 17.2) o dell'aliquota forfettaria (☞ cifra 17.3) (☞ nm. 949 e 950).

Nel rendiconto IVA, le aliquote saldo e le aliquote forfettarie sono applicate come moltiplicatori. Ciò significa che va dichiarato il totale della cifra d'affari imponibile compresa l'IVA, e l'imposta va calcolata moltiplicando il totale della cifra d'affari con l'aliquota saldo o l'aliquota forfettaria. Per contro, nelle fatture ai clienti vanno menzionate le aliquote d'imposta secondo l'articolo 36 LIVA corrispondenti alle rispettive prestazioni.



L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria non è possibile in caso di opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA (☞ cifra 15.1).

17.2 Aliquote saldo

La possibilità di conteggiare con il metodo dell'aliquota saldo esiste per le imprese con una cifra d'affari imponibile determinante fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale netto non superiore a 60 000 franchi.

Nel rendiconto IVA le aliquote saldo vanno applicate alla stregua di moltiplicatori, ossia il totale di tutte le cifre d'affari imponibili inclusa l'IVA va dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquota saldo.

Ai contribuenti le cui attività soggiacciono a diverse aliquote saldo vengono autorizzate al massimo due aliquote saldo. I rendiconti IVA sono allestiti semestralmente.

Il contribuente che aderisce al metodo dell'aliquota saldo deve mantenere questo metodo di rendiconto durante almeno cinque anni civili interi. Se rinuncia all'applicazione delle aliquote saldo all'inizio dell'allestimento dei rendiconti, egli può scegliere nuovamente questo metodo di rendiconto al più presto dopo 5 anni civili interi.

Nella determinazione delle aliquote saldo, sono state tenute in considerazione le caratteristiche particolari dei singoli settori di attività. Aliquote saldo individuali non sono possibili.

Il metodo dell'aliquota saldo non può essere applicato al posto del metodo dell'aliquota forfettaria (☞ cifra 17.3).

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Aliquote saldo" e nm. 949 segg.

17.3 Aliquote forfettarie

Il metodo dell'aliquota forfettaria può essere applicato in primo luogo da servizi autonomi contribuenti delle collettività pubbliche. Al di fuori delle collettività pubbliche, tale metodo di rendiconto può essere scelto anche da

- associazioni secondo gli articoli 60 - 79 CC;
- **fondazioni secondo gli articoli 80 - 89^{bis} CC;**²⁹
- organizzazioni di manifestazioni uniche nel settore della cultura e dello sport (la personalità giuridica non ha alcuna importanza);
- gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche.

L'applicazione del metodo dell'aliquota forfettaria non è vincolata né a un limite di cifra d'affari né a un limite di debito fiscale netto. In caso di svolgimento di attività di diverso genere, è ammessa l'applicazione di più aliquote forfettarie. I rendiconti IVA vanno allestiti trimestralmente.

Il contribuente che aderisce al metodo dell'aliquota forfettaria deve mantenere questo metodo di rendiconto durante almeno cinque anni civili interi. Se rinuncia all'applicazione delle aliquote forfettarie all'inizio dell'allestimento dei rendiconti, può scegliere nuovamente questo metodo di rendiconto al più presto dopo 15 anni civili interi. Se passa al metodo effettivo, è tenuto a mantenerlo durante 15 anni civili interi.

Il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 17.2) non può essere applicato al posto del metodo dell'aliquota forfettaria.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Collettività pubbliche".

18. Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione

18.1 In generale

Se il contribuente utilizza beni (risp. parti di essi) o prestazioni di servizi sia per attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altre attività e quindi destinati a doppia utilizzazione, la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 41 cpv. 1 LIVA).

Può accadere che, a seguito di particolari circostanze, non sia possibile ripartire i costi e gli investimenti in rapporto all'utilizzazione oppure ciò comporterebbe un notevole carico amministrativo. Per questo motivo, conformemente all'articolo 58 capoverso 3 LIVA, l'AFC accorda la possibilità di calcolare la riduzione della deduzione dell'imposta precedente mediante semplificazioni.

☞ Per maggiori dettagli in merito vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

A complemento sono riportati i due seguenti esempi di calcolo per la determinazione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente rispettivamente per il calcolo della riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

18.2 Esempio 1

La contabilità per l'anno 2007 di un ente turistico cantonale evidenzia i seguenti valori (tutte le cifre sono in franchi):

Cifra d'affari non imponibile

| | | | |
|---|---------------|---------|--------|
| Contributo cantonale | 230'000 | | |
| Contributi statutarî dei membri (senza opzione) | <u>40'000</u> | 270'000 | 49,5 % |

Cifra d'affari imponibile (IVA escl.)

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Vendite imponibili all'aliquota normale | 11'000 | | |
| Prestazioni amministrative (per i membri) | 244'000 | | |
| Partecipazione ai costi da parte di terzi | <u>20'000</u> | <u>275'000</u> | <u>50,5 %</u> |
| Cifra d'affari complessiva determinante | | <u>545'000</u> | <u>100,0 %</u> |

Imposta precedente gravante su:

| | |
|--|---------------|
| Costi del materiale e prestazioni di servizi | 3'600 |
| Investimenti e altri costi d'esercizio | <u>20'600</u> |
| Totale imposta precedente | <u>24'200</u> |

L'associazione applica la variante forfettaria 2 (riduzione della deduzione dell'imposta precedente in base alla cifra d'affari complessiva) illustrata nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

Per l'anno 2007 l'ente turistico cantonale deve dichiarare nei rendiconti trimestrali complessivamente la seguente IVA:

IVA sulla cifra d'affari

Cifra d'affari imponibile di 275'000 al 7.6% 20'900

Imposta precedente

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Totale secondo contabilità | 24'200 | |
| Riduzione del 49,5 % | - 11'979 | |
| Totale imposta precedente deducibile | 12'221 | - 12'221 |
| IVA dovuta | | <u>8'679</u> |

18.3

Esempio 2

La contabilità per l'anno 2007 di un ente turistico evidenzia i seguenti valori (tutte le cifre sono in franchi):

Cifra d'affari non imponibile

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--------|
| Tasse di soggiorno cantonale | 3'000'000 | | |
| Tasse di promozione | <u>2'000'000</u> | 5'000'000 | 42,4 % |

Cifra d'affari imponibile (IVA escl.)

| | |
|--|-----------|
| Manutenzione strade per il Comune | 4'500'000 |
| Introito della gestione dei propri impianti sportivi (ingressi) | 1'000'000 |
| Contributi di sponsorizzazione per manifestazioni culturali e sportive | 500'000 |

Cifra d'affari con opzione (IVA escl.)

| | | | |
|--|----------------|-------------------|---------|
| Contributi statuari dei membri | 100'000 | | |
| Ingressi a manifestazioni culturali e sportive | <u>700'000</u> | <u>6'800'000</u> | 57,6 % |
| Cifra d'affari complessiva determinante | | <u>11'800'000</u> | 100,0 % |

Imposta precedente gravante

| | |
|--|---------|
| Attribuibile direttamente alla sfera imponibile (interamente deducibile) | 106'000 |
| Attribuibile direttamente alla sfera non imponibile (non deducibile) | 84'000 |

Imposta precedente non attribuibile direttamente (da ripartire in sfera imponibile e sfera non imponibile) 130'000

L'ente turistico applica la variante forfettaria 1 (attribuzione parziale dell'imposta precedente) illustrata nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

Per l'anno 2007 l'ente turistico deve dichiarare nei rendiconti trimestrali complessivamente la seguente IVA:

IVA sulla cifra d'affari

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Cifra d'affari imponibile (7,6 % di 6'000'000) | 456'000 | |
| Contributi statutari con opzione (7,6 % di 100'000) | 7'600 | |
| Manifestazioni culturali e sportive con opzione (2,4 % di 700'000) | <u>16'800</u> | |
| Totale IVA | 480'400 | 480'400 |

Imposta precedente

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Interamente deducibile | | 106'000 |
| Parzialmente deducibile | 130'000 | |
| Riduzione del 42,4 % | <u>- 55'120</u> | |
| Quota deducibile | 74'880 | <u>74'880</u> |
| Totale imposta precedente deducibile | 180'880 | 180'880 |
| IVA dovuta | | <u>299'520</u> |

18.4

Procedura semplificata nei casi di doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi³⁰

I contribuenti che destinano i beni e le prestazioni di servizi alla **doppia utilizzazione**, ossia per realizzare operazioni imponibili (p. es. prestazioni di consulenza) anche con l'opzione secondo l'articolo 26 LIVA e operazioni escluse dall'IVA (p. es. prestazioni d'insegnamento), devono ridurre la deduzione dell'imposta precedente proporzionalmente all'utilizzazione.

A titolo semplificativo, i contribuenti possono, invece di ridurre la deduzione dell'imposta precedente, **imporre le cifre d'affari che sarebbero di per sé escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA**.³¹ In tal caso la cifra d'affari deve essere in ogni modo imposta **all'aliquota normale** – anche se le singole prestazioni sarebbero imponibili all'aliquota ridotta in caso di opzione autorizzata – siccome non si è optato per l'imposizione delle operazioni in questione. Nel settore immobiliare questa semplificazione non è applicabile alle parti di immobili

- per le quali è possibile optare nel significato dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b LIVA;
- utilizzate per scopi abitativi (eccetto l'appartamento del portinaio).

Per il calcolo dell'imposta le cifre d'affari sono considerate **inclusive** dell'IVA (aliquota normale).

³⁰ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

³¹ Questa regola può essere applicata per analogia nei casi di sussidi e altri contributi dei poteri pubblici (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA) così come nei casi di doni e tasse turistiche.



In caso di applicazione di questa semplificazione l'IVA non può essere esplicitamente indicata. Se la fattura contiene riferimenti all'IVA, l'applicazione della procedura semplificata non è legittimata e il prestatore è tenuto a pagare l'IVA all'AFC senza diritto a dedurre l'imposta precedente.

L'applicazione di questa semplificazione non è condizionata ad un'autorizzazione scritta dell'AFC e la durata di applicazione è di almeno un anno civile rispettivamente un esercizio.

All'inizio e alla fine dell'applicazione della semplificazione può verificarsi una **correzione dell'imposta** nel significato di uno sgravio fiscale successivo rispettivamente di un'imposizione del consumo proprio. Per quanto riguarda il valore attuale delle spese **di miglioria** è possibile che risulti un accredito d'imposta all'inizio dell'applicazione della semplificazione; per contro, alla fine dell'applicazione è possibile un addebito d'imposta.

☞ Sono applicabili per analogia le regole descritte nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".